# SENATO DELLA REPUBBLICA

---- V LEGISLATURA -----

427 Settembre 1968

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

ABENANTE (BERTOLI, PAPA, FERMARIEL-LO): Costruzione del campo sportivo di Striano (Napoli) (169) (risp. Magrì, Ministro del turismo e dello spettacolo). Pag.	110	CHIARIELLO (PALUMBO, VERONESI): Ri- chiesta della domanda in carta bollata, da parte di alcuni uffici catastali, per gli estratti catastali (175) (risp. Ferrari-Aggra-	
BIAGGI (BOSSO, VERONESI): Risoluzione relativa al controllo doganale dei bagagli (324) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro delle finanze)	111	DI, Ministro delle finanze) Pag. COMPAGNONI: Lentezza nel rilascio di certificati da parte della Conservatoria delle ipoteche di Frosinone (88) (risp. FERRARI-	
,	111	AGGRADI, Ministro delle finanze) FARNETI Ariella: Assegnazione di insegnanti ordinari presso enti operanti nel settore della scuola primaria (377) (risp. SCAGLIA, Mini-	119
CALEFFI (BANFI): Interpretazione del Gruppo socialista del Parlamento europeo in merito all'articolo 237 del trattato della CEE (248) (risp. MALFATTI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	112	stro della pubblica istruzione)  FERMARIELLO: Soluzione della questione relativa al mercato-fiera settimanale di Pompei (114) (risp. Restivo, Ministro dell'interno)	121 121
CAROLI: Diritto di ricorso individuale e giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (253) (risp. Malfatti, Sottosegretario di Stato per gli af-		Ricostruzione della banchina della marina di Vico Equense (222) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici)	121
fari esteri)	112	to di Napoli di disdettare centinaia di fa- miglie alloggiate in « bassi » di sua pro- prietà e di aumentare il canone di affitto (346) (risp. PICARDI, Sottosegretario di Sta- to per il tesoro)	122
parte degli uffici finanziari (191) (risp. Fer-	113	GRIMALDI: Danni derivanti alle popolazioni interessate dall'allacciamento del torrente Dittaino al serbatoio Ogliastro (166) (risp. CAIATI, Ministro senza portafoglio)	123
FERRARI-AGGRADI, Ministro delle finanze) CHIARIELLO (PALUMBO): Motivi per cui le conservatorie più remunerative vengono assegnate a funzionari estranei al ruolo dei conservatori (176) (risp. FERRARI-AGGRADI,	114	LI VIGNI: Intervento del Governo per evitare la smobilitazione della fabbrica « CEE-MZ » di Copparo (Ferrara) (83) (risp. Andrecorti, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	124
Ministro delle finanze)	115 117	MAGNO: Inquinamento del litorale di Manfredonia determinato dai rifiuti di stabilimenti industriali (335) (risp. CAIATI, Ministro senza portafoglio)	124
	1		

MASSOBRIO: Risoluzione relativa alla pro-	
fessione di trasportatore di merci su stra-	
da nel settore dei trasporti nazionali ed	
internazionali (328) (risp. Scalfaro, Mini-	
stro dei trasporti e dell'aviazione civile) Pag.	125
MINNOCCI: Collegamento del comune di	
Sora con l'Autostrada del Sole e adegua-	
mento della strada Sora-Frosinone (98)	
(risp. Caiati, Ministro senza portafoglio)	126
Intendimenti della Cassa per il Mezzo-	120
giorno in merito alla realizzazione del	
collegamento viario Sora-Atina-Cassino (99)	
	126
(risp. Caiati, Ministro senza portafoglio)	120
MURMURA: Realizzazione degli asili com-	
presi nei programmi di intervento della	
Cassa per il Mezzogiorno (317) (risp. CAIA-	
TI, Ministro senza portafoglio)	127
Aumento dell'organico del personale della	
Prefettura di Catanzaro (435) (risp. Restivo,	
Ministro dell'interno)	127
NENCIONI (CROLLALANZA, DE MARSA-	
NICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO-	
RENTINO, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMAL-	
DI): Sul dissidio esistente tra Unione So-	
vietica e Cecoslovacchia (243) (risp. Mal-	
FATTI, Sottosegretario di Stato per gli af-	
	100
fari esteri)	128
PALUMBO (ARENA, FINIZZI): Risoluzione	
relativa all'asilo in favore dei perseguitati	
(295) (risp. Malfatti, Sottosegretario di	
Stato per gli affari esteri)	129
PIOVANO: Sistemazione dell'edificio che at-	
tualmente è sede delle scuole elementari	
di Broni (87) (risp. Scaglia, Ministro della	
pubblica istruzione)	130
Esposto del direttore di 2 <sup>a</sup> classe Ceccanti	
Mario in servizio presso l'Ufficio successio-	
ne, atti giudiziari di Pavia (136) (risp. Fer-	
RARI-AGGRADI, Ministro delle finanze)	131
	131
PIRASTU: Gravissima situazione determina-	
tasi in Sardegna per mancanza di acqua	
(168) (risp. Caiati, Ministro senza porta-	
foglio)	133
PIVA (FARNETI Ariella): Mansioni dei bi-	
delli e degli aiutanti tecnici in servizio	
presso gli istituti tecnici e professionali	
(171) (risp. Scaglia, Ministro della pubbli-	
ca istruzione)	134
ROMANO: Per conoscere i motivi per i qua-	
li la Giunta provinciale amministrativa di	
Salerno ha depennato gli stanziamenti de-	
liberati dal Consiglio comunale di Cava	
dei Tirreni per l'istituzione di una scuola	
materna (93) (risp. Restivo, Ministro del-	105
l'interno)	135
SEMA: Perchè venga garantita la continuità	
dell'attività del centro di orientamento sco-	
lastico di Trieste (386) (risp. Scaglia, Mi-	
nistro della pubblica istruzione)	135

SMURRA: Minacciata sospensione dell'atti-	
vità del pastificio «Lecce» di Cosenza	
(146) (risp. Andreotti, Ministro dell'indu-	
stria, del commercio e dell'artigianato) Pag.	135
VERONESI: Canoni di abbonamento alla ra-	
dio e alla televisione delle società non pri-	
vate dei vari Paesi europei (331) (risp. DE	
Luca, Ministro delle poste e delle tele-	
comunicazioni)	136
VERONESI (BIAGGI, BOSSO): Proposta di	
un regolamento sul transito comunitario	
e sul territorio doganale della Comunità	
(304) (risp. Russo, Ministro del commer-	
cio con l'estero)	141
VIGNOLA: Istituzione, in Eboli, di un di-	
staccamento del Corpo dei vigili del fuoco	
(391) (risp. Restivo, Ministro dell'interno)	143

ABENANTE, BERTOLI, PAPA, FERMA-RIELLO. — Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere quali provvedimenti adotteranno per accogliere la richiesta del comune di Striano (Napoli) di avere i fondi necessari alla costruzione del campo sportivo.

Gli interroganti sottolineano la necessità di definire rapidamente la relativa pratica, in modo da consentire così ai numerosi sportivi locali di veder realizzata una loro antica aspirazione. (I. s. - 169)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'interno.

Il comune di Striano ha trasmesso il progetto del nuovo campo sportivo al Comitato provinciale del C.O.N.I. di Napoli, in data 23 marzo corrente anno, per l'istruttoria di competenza e la successiva trasmissione degli atti alla Commissione impianti sportivi ai fini del rilascio del parere richiesto dal decreto-legge del 2 febbraio 1939.

Poichè, nel frattempo, l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 302 è stato modificato con la legge n. 526 del 2 aprile 1968, il Comune dovrà presentare il progetto dell'impianto all'Ufficio provinciale del Genio civile, o al Provveditorato alle opere pubbliche se la spesa supera l'importo di 100 milioni, per l'emissione del decreto di approvazione.

27 SETTEMBRE 1968

Il C.O.N.I. ha, pertanto, invitato il proprio organo periferico a restituire il progetto al comune di Striano affinchè provveda all'osservanza degli adempimenti previsti dalla richiamata legge n. 526, le cui norme di applicazione sono state inviate dal Ministero dei lavori pubblici agli organi regionali e provinciali di quell'Amministrazione, con circolare del 30 luglio 1968 numero 9868.

Risulta, altresì, che l'Istituto per il credito sportivo, sollecitato dal comune ha recentemente fatto conoscere che è assai difficile che la richiesta, data la consistenza numerica degli abitanti ed in considerazione anche dell'incidenza del costo del suolo sull'ammontare delle opere, possa essere accolta integralmente, per cui ha suggerito di provvedere con altri mezzi all'acquisto del terreno.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo MAGRÌ

20 settembre 1968.

BIAGGI, BOSSO, VERONESI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione (67) 22, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 22 settembre 1967, sul controllo doganale dei bagagli registrati — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (I. s. - 324)

RISPOSTA. — In ordine a quanto chiesto dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione cui si risponde, si fa presente che il Ministero delle finanze, in vista dell'interesse che il movimento turistico internazionale riveste per l'Italia, con circolare numero 152 del 25 luglio 1963 diretta alle dipendenti dogane, ha già provveduto a diramare le disposizioni per l'applicazione della Raccomandazione 5 giugno 1962 del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, concernenti la semplificazione delle

formalità doganali per la spedizione di bagagli a seguito dei viaggiatori.

Pertanto, la Risoluzione (67) 22, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 22 settembre 1967, richiamata dalla signoria vostra onorevole, non va intesa come rivolta anche al nostro Paese

> Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

BOANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 511, relativa alla situazione in Grecia, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa nella sessione di gennaio 1968 — su proposta dell'Ufficio di Presidenza (Documento 2322) — ed in particolare per sapere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione e dare istruzioni conformi ad essa al suo rappresentante permanente nel Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. (I. s. - 249)

RISPOSTA. — L'azione del Governo italiano si è ispirata e continua ad ispirarsi ai principi della Raccomandazione n. 511. Furono pertanto a suo tempo date istruzioni al nostro rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa nel senso di lumeggiare, in sede di Comitato dei ministri, come il documento approvato dall'Assemblea riflettesse sostanzialmente i sentimenti della generalità dei Paesi democratici.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esaminato la Raccomandazione in oggetto nel corso della sua 169ª riunione che ha avuto luogo dal 1º al 15 aprile ultimo scorso. Essendo emerse nella discussione delle posizioni profondamente discordanti e dovendo, come è noto, le risposte del Comitato dei ministri alle raccomandazioni dell'Assemblea esser approvate all'unanimità, il Comitato non ha potuto fare altro che approvare il seguente testo di risposta: « Il Comitato dei ministri ha esamina-

27 SETTEMBRE 1968

to la Raccomandazione n. 511, relativa alla situazione in Grecia; si duole informare l'Assemblea di non essere in grado di mettersi d'accordo sul seguito da dare alla proposta che la Raccomandazione contiene ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri MALFATTI

17 settembre 1968.

CALEFFI, BANFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per richiamare la sua attenzione sul saggio di interpretazione dell'articolo 237 del Trattato della Comunità economica europea, elaborato dal Gruppo socialista del Parlamento europeo, e per sapere se il Governo non intenda far valere tale interpretazione in sede comunitaria. (I. s. 248)

RISPOSTA. — L'interpretazione dell'articolo 237 del Trattato di Roma, elaborata dal Gruppo socialista al Parlamento europeo è nelle grandi linee coerente con l'atteggiamento di vivo favore con cui il Governo italiano considera l'ammissione della Gran Bretagna nella Comunità economica europea.

Purtuttavia non sembra possibile far valere questa interpretazione in sede comunitaria, in quanto l'ammissione alla CEE è regolata solo dall'articolo 337.

L'articolo 148, cui si richiama l'interpretazione del Gruppo socialista per ipotizzare una deliberazione del Consiglio, a maggioranza dei voti, che inviti la Commissione ad iniziare trattative esplorative e negoziati preliminari, o che permetta che detti negoziati siano iniziati dal Consiglio stesso, non può essere invocato al riguardo.

Detto articolo, infatti, che ha portata generale e disciplina la formazione della volontà del Consiglio, non si riferisce alle deliberazioni concernenti l'ammissione di un nuovo membro, ed anzi esso dice: « Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono ».

Ella può comunque essere sicuro che il Governo italiano continuerà nelle sedi competenti, e con l'uso di ogni mezzo consentito dal Trattato istitutivo della Comunità, a svolgere un'azione intesa all'ammissione della Gran Bretagna e degli altri Paesi che hanno presentato domanda di ingresso nella Comunità medesima.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri MALFATTI

18 settembre 1968.

CAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere la sua opinione sulla Risoluzione n. 370, relativa alla firma e alla ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1968 — su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2131) ed in particolare per sapere se il Governo italiano non intenda, in ordine a detta Convenzione, riconoscere il diritto di ricorso individuale e la giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo, iniziando le procedure necessarie a tale scopo. (I. s. - 253)

RISPOSTA. — Come certamente lei saprà la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, è stata da tempo ratificata dall'Italia, che non ha però accettato la clausola facoltativa concernente il cosiddetto « ricorso individuale » (art. 25 della Convenzione) nè quella relativa alla giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 46 della Convenzione).

Il quesito da lei ora posto era stato formulato a suo tempo con altre interrogazioni; mi richiamo alla risposta data dall'onorevole sottosegretario Lupis all'onorevole Macchiavelli in data 28 giugno 1966, previa consultazione con i Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

Il Ministero dell'interno, a suo tempo, comunicò che il problema sollevato dall'interrogazione andava considerato sotto il duplice aspetto del riconoscimento della Commissione europea dei diritti dell'uomo in materia di ricorsi individuali, nonchè della giurisdizione obbligatoria della Corte europea.

La situazione di tali riconoscimenti nell'ambito del Consiglio d'Europa era diversa, a seconda dell'atteggiamento assunto dai venti Paesi aderenti; il Belgio, ad esempio, che aveva posto il problema del rinnovo dell'adesione della giurisdizione della Corte, non lo ha ancora risolto, a causa degli inconvenienti verificatisi per l'uso effettuato da propri cittadini avverso le leggi statali ritenute lesive di alcuni interessi delle minoranze. Peraltro a quell'epoca vari Paesi non avevano aderito nè al riconoscimento del diritto di ricorso individuale, nè al riconoscimento della giurisdizione della Corte.

A sua volta il Ministero di grazia e giustizia aveva osservato che il problema dell'accettazione da parte dello Stato italiano del principio del ricorso individuale, sancito dall'articolo 25 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, formava già da tempo oggetto di studio da parte dei competenti organi, sia sotto il profilo politico che sotto quello tecnico. Osservava, inoltre, che il problema era grave e complesso in quanto l'incondizionato eventuale accoglimento della regola sancita dal citato articolo 25 avrebbe potuto vulnerare i principi essenziali del nostro ordinamento costituzionale che presiedono la giurisdizione e l'amministrazione della giustizia in genere. Peraltro veniva fatto presente che il sistema introdotto nella predetta norma, oltre a portare limitazioni della nostra sovranità giurisdizionale - riconoscendo ad organi estranei al nostro ordinamento la competenza su affari che comporterebbe a quest'ultimo di conoscere - sarebbe venuto ad attribuire a tali organi esterni la facoltà di giudicare in via ulteriore su questioni che avevano già formato oggetto di giudizio, anche definitivo, da parte di organi giurisdizionali italiani. Allo stato attuale delle cose, non essendo intervenuta nessuna nuova circostanza atta a modificare tale situazione, ritengo che sia prematura una qualsiasi azione nel senso da lei indicato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri MALFATTI

17 settembre 1968.

CHIARIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Premesso che le imposte di successione colpiscono istituzionalmente « le trasmissioni di beni che si verificano per causa di morte » (articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270), si chiede di conoscere:

- a) se è legittimo che gli uffici finanziari — confondendo l'attore in evizione con l'erede « evitto » di cui all'articolo 9 del citato regio decreto — abbiano negato ad un contribuente il rimborso di un'imposta principale di successione (denunzia n. 2717, vol. 1710, Napoli) pagata vigente il solve et repete, quale condizione per l'esercizio dell'impugnativa giudiziaria di un testamento risultata definitivamente infondata, ed altra ingente somma pretendano dallo stesso attore, a titolo d'imposta complementare, senza che vi sia stato alcun corrispondente « trasferimento per causa di morte », istituendo e riscuotendo così, per uno stesso bene ereditario, oltre all'« imposta di successione » dovuta e pagata dall'erede effettivo (denunzia n. 1306, vol. 1125), anche un'imposta di « non successione » a carico dell'« aspirante erede »:
- b) se rifiutando di rimborsare l'imposta principale già riscossa — l'Amministrazione possa legittimamente rinunziare all'imposta complementare per aumento di valore sul « trasferimento per causa di morte » mai avvenuto;
- c) se e quando il ricorso 29 novembre 1965 del contribuente sia stato inoltrato alla Commissione tributaria dalla quale

egli attende il rimborso che gli uffici di Napoli hanno rifiutato.

Quanto sopra ha già formato oggetto dell'interrogazione presentata il 23 febbraio 1968, n. 7445, nella trascorsa legislatura, rimasta senza risposta. (I. s. - 191)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, premettendo che, in dipendenza della successione di Francesco Di Costanzo, la signora Arcangela Russo, alla quale i beni venivano devoluti per testamento, ha presentato istanza di rimborso delle imposte all'uopo pagate all'Ufficio del registro — successioni di Napoli —.

La pretesa dell'istante è fondata sul convincimento che le imposte stesse debbano esserle restituite in considerazione del fatto che la denunzia di successione venne da lei prodotta al solo scopo di dare ingresso al giudizio (conclusosi, poi in senso sfavorevole) tendente ad ottenere dal magistrato una pronunzia, in cui fosse riconosciuta al proprio dante causa la proprietà degli immobili indicati nella denunzia medesima.

Ciò posto, si comunica, in ordine al punto a) dell'interrogazione, che l'anzidetta pretesa di parte non è stata accolta dalla Commissione provinciale delle imposte di Napoli, la quale, con decisione n. 1325 del 22 maggio 1965, ha dichiarato non competere il chiesto rimborso, ostandovi il disposto dell'articolo 7 della legge tributaria sulle successioni (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270), che vieta la restituzione delle imposte regolarmente percette.

Per quanto riguarda il punto b) dell'interrogazione della signoria vostra onorevole, si precisa poi che una volta stabilito il principio che le imposte principali, nel caso di specie, furono regolarmente percette, non è possibile rinunciare all'applicazione delle imposte complementari, le quali costituiscono integrazione delle imposte principali; integrazione che trova legittima giustificazione nel dettato dell'articolo 15 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, secondo il quale le imposte di successione concernenti beni immobili sono commisurate

sul valore venale in comune commercio dei beni al giorno del trasferimento.

Relativamente al punto c), si comunica, infine, che il ricorso a suo tempo prodotto dalla signora Russo avverso la sopra richiamata decisione del 22 maggio 1965 è stato trasmesso alla Commissione centrale delle imposte in data 7 agosto 1968.

Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

CHIARIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere se, nell'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228, a favore dei beneficiari di mutui a medio termine contratti con enti pubblicamente autorizzati alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, è legittimo che gli uffici delle imposte indirette, oltre al controllo dei requisiti formali richiesti dalla citata legge, pretendano di estenderlo ai rapporti fra l'ente mutuante e l'Amministrazione finanziaria, subordinando così le agevolazioni previste per i mutuatari alle adempienze tributarie del mutuante.

Un caso del genere è stato risolto dalla Commissione centrale per le imposte, sezione XII, che con la decisione del 29 febbraio 1968, n. 49451, ha disposto il rimborso a favore del mutuatario di oltre due milioni di lire pretesi dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli per la pubblicazione della ipoteca di un mutuo concesso, ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1228, dalla Cassa rurale ed artigiana di Marano di Napoli, la quale illegittima percezione fu effettuata prima e difesa poi fino alla Commissione centrale, con il pretesto che quella Cassa mutuante non avrebbe corrisposto il tributo in abbonamento. (I. s. - 208)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Si premette che il particolare regime fiscale dell'abbonamento uniformato dalla

27 SETTEMBRE 1968

legge 27 luglio 1962, n. 1228, è condizionato dalla sussistenza di due requisiti:

- a) uno oggettivo: deve trattarsi di una operazione di credito a medio od a lungo termine;
- b) uno soggettivo: l'operazione deve essere effettuata da uno degli istituti od aziende autorizzati ad esercitare la particolare forma di credito e per ciò stesso tenuto a corrispondere le imposte col sistema dell'abbonamento.

Il controllo che gli Uffici debbono esercitare, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di che trattasi, deve essere, per norma, limitato ai requisiti suddetti.

Ciò posto, nel caso segnalato dalla signoria vostra onorevole, non si appalesa legittima (e, di conseguenza, è da ritenersi esatta la richiamata decisione della Commissione centrale) la pretesa della Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli, che si è concretata nell'applicazione dell'imposta normale su un'iscrizione di ipoteca, concessa dalla Cassa rurale ed artigiana di Marano a garanzia di un mutuo di cui alla legge in esame, sul presupposto che la Cassa mutuante non aveva corrisposto il tributo in abbonamento.

Ed invero, tale circostanza, giusta l'ultimo comma dell'articolo 3 dell'anzidetta legge n. 1228, può dar luogo soltanto alle conseguenti sanzioni (oltre che, naturalmente, al recupero della quota di abbonamento non corrisposta), ma non pregiudica, nel sussistere dei due requisiti sopra illustrati, la concessione del regime tributario di che trattasi.

Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

CHIARIELLO, PALUMBO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Premesso che l'Amministrazione finanziaria dispone di un ruolo di conservatori dei registri immobiliari, istituzionalmente preparati e specializza-

ti per tale importante pubblico servizio, regolato dal libro sesto del codice civile nonchè dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, e sue modificazioni, che l'incarico di conservatore dei registri immobiliari può essere conferito a funzionari di altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria e che molte Conservatorie procurano al conservatore, in aggiunta agli assegni del grado, un gettito di emolumenti superiore ai dodici milioni annui netti, ma che per il conservatore dei registri immobiliari di Roma, ad esempio, è stato nel 1966 superiore ai ventisette milioni annui netti, oltre lo stipendio,

gli interroganti chiedono di conoscere a tutela di quale interesse pubblico e di servizio interno il Ministero delle finanze riserva le Conservatorie più remunerative (Roma, Milano, Genova, Napoli ed altre) esclusivamente a funzionari estranei al ruolo dei conservatori i quali — per aver raggiunto gradi elevati in altri ruoli dell'Amministrazione — non hanno padronanza del servizio ipotecario e non sempre attitudine ad acquistarla, con disagio dei cittadini che ne subiscono per primi le conseguenze.

La domanda è tanto più giustificata in quanto, in mancanza di obiettive superiori e permanenti esigenze di servizio, la costante preferenza ministeriale per codesti funzionari di altri ruoli può dare adito alla supposizione che ad essa non sia estranea la cospicua locupletazione che quei funzionari ne ritraggono.

Quanto precede ha formato oggetto della interrogazione n. 7338 (Senato) presentata nella passata legislatura che, rimasta senza risposta, non è valsa ad evitare la nomina al remunerativo posto di conservatore dei registri immobiliari di Ferrara di un funzionario ministeriale. (I. s. - 176)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, facendo presente, in via preliminare, che le nomine a conservatore dei registri immobiliari sono disciplinate dagli articoli 263 e 265 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, dai quali si rileva quanto espresso:

- 1) la nomina alla qualifica iniziale di conservatore di 2ª classe (ex grado VIII) è riservata al personale della carriera speciale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con qualifica non inferiore a quella di Vice direttore o ispettore. Alla scelta fra gli aspiranti si procede, in base a criteri di massima deliberati dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 31 marzo 1965, mediante un sistema di scrutinio analogo a quello previsto ai fini delle promozioni per merito comparativo;
- 2) i posti di conservatore disponibili nelle qualifiche superiori a quella iniziale (conservatore capo - conservatore superiore - conservatore di 1ª classe) sono conferiti o per promozione oppure per nomina diretta di funzionari di corrispondente carriera e qualifica, appartenenti all'Amministrazione delle finanze. Tali nomine dirette. che vanno disposte con decreto ministeriale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, ai sensi dell'articolo 200 del citato testo unico, non possono aver luogo per un numero di posti superiori alla metà dei posti disponibili nella qualifica di conservatore che si intende conferire, mentre i restanti posti disponibili devono essere conferiti per promozione.

La titolarità delle conservatorie dei registri immobiliari che si rendono vacanti viene conferita o per trasferimento dei conservatori, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 32 del ripetuto testo unico, che disciplina i trasferimenti del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, o attraverso la nomina a conservatore di funzionari, a mente degli articoli 263 e 265 anzidetti.

Tanto premesso, si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che le nomine a Conservatore dei registri immobiliari ed i trasferimenti da una sede all'altra, ivi anche quelle di Roma, Milano, Genova e Napoli, indicate nell'interrogazione cui si risponde, sono stati sempre disposti con la piena osservanza delle norme surriferite.

Non si conviene, pertanto, sull'affermazione secondo cui l'Amministrazione riserva esclusivamente a funzionari estranei ai ruoli dei conservatori le conservatorie di maggiore importanza.

Per quanto, in particolare, riguarda le conservatorie di Roma e Milano, attualmente vacanti per intervenuto collocamento a riposo dei conservatori titolari, si precisa poi che le stesse sono state affidate, dall'ottobre scorso, in temporanea reggenza a funzionari prescelti in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 153 del regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive modificazioni, vagliati attentamente per ognuno di essi (come è prassi costante del Ministero delle finanze) la qualifica rivestita, l'anzianità di servizio posseduta, gli analoghi incarichi svolti in precedenza e le benemerenze acquisite.

In base alla cennata disposizione regolamentare, la temporanea reggenza delle conservatorie dei registri immobiliari prive di titolare deve essere assegnata ad impiegati del ruolo ispettivo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che non possono rifiutare l'incarico, ovvero a funzionari di altre carriere e degli altri ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e cioè, a funzionari appartenenti alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

In ordine all'ultima parte dell'interrogazione della signoria vostra onorevole, si fa presente infine che, a seguito della disponibilità di n. 4 posti determinatasi lo scorso anno nella qualifica di conservatore di 1ª classe, su proposta della competente direzione generale condivisa dal Ministro delle finanze *pro tempore*, venne stabilito che due dei posti suddetti fossero conferiti per promozione e due per nomina diretta ai sensi degli articoli 200 e 265 del testo unico anzidetto.

In attuazione degli accennati criteri di ripartizione il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 dicembre 1967, provvide alla designazione, per il conferimento

27 Settembre 1968

di due posti di conservatore di 1<sup>a</sup> classe mediante scrutinio per merito comparativo, di altrettanti conservatori di 2<sup>a</sup> classe.

Nella seduta dell'8 febbraio 1968 il sunnominato Collegio, esaminate le proposte avanzate dalla competente direzione generale per il conferimento dei rimanenti due posti, esprimeva parere favorevole al trasferimento del vice intendente Serino dottor Biagio dal ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza al ruolo dei conservatori dei registri immobiliari, con la qualifica di conservatore di 1ª classe, per il combinato disposto degli articoli 200 — 2º comma — e 265 citati.

Conseguentemente, con decreto ministeriale 12 marzo 1968, il funzionario in parola è stato nominato conservatore di 1ª classe e, con successivo provvedimento, assegnato a prestare le sue funzioni presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara.

Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

CHIARIELLO, PALUMBO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Premesso che per le Conservatorie dei registri immobiliari è previsto un ruolo di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, che per le particolari e più gravose mansioni cui è destinato ha diritto ad una quota sul gettito nazionale nella voce « emolumenti » corrisposti dai cittadini,

#### chiedono di conoscere:

1) se è legittimo che gli organi finanziari direttivi distacchino presso gli altri uffici il personale dei ruoli ipotecari sguarnendone le Conservatorie, aggravando il lavoro del rimanente personale e compromettendo l'andamento del servizio che in alcuni casi diventa addirittura disservizio (vedasi l'arretrato di oltre otto mesi esistente in permanenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Lecce);

- 2) se è legittimo che tali distacchi diventino talvolta permanenti anche per favorire impiegati che la voce pubblica indica come raccomandati e se sia giusto motivo del distacco di un impiegato ipotecario quello di disimpegnare le mansioni di autista;
- 3) se è legittimo che i dipendenti così distaccati continuino a percepire la quota di emolumenti del servizio ipotecario al quale non partecipano e non hanno mai partecipato lasciandone ai colleghi tutti gli oneri.

Il contenuto della presente interrogazione ha già formato oggetto di quella presentata il 23 febbraio 1968, n. 7444 (Senato), rimasta senza risposta. (I. s. - 178)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, puntualizzando innanzitutto che i provvedimenti di distacco di personale da uno ad altro ufficio, sempre disposti o ratificati da questo Ministero con carattere di eccezionalità, sono diretti all'unico fine di sopperire alle più urgenti necessità di servizio, che in taluni settori dell'Amministrazione finanziaria si manifestano con più accentuata frequenza rispetto ad altri.

Le esigenze dei servizi, infatti, accresciutesi notevolmente negli ultimi anni in progressione con il sensibile aumento del volume degli affari e delle contrattazioni, hanno reso indispensabile nei casi di maggior disagio, il ricorso a siffatto rimedio, non avendo corrisposto nell'Amministrazione una adeguata assunzione di nuove leve, in rapporto anche agli insufficienti organici fissati dalle norme vigenti.

In tali condizioni di difficoltà, gli uffici direttivi locali, non potendo contare che in misura veramente irrisoria sull'apporto di nuove forze, sono quindi costretti a fronteggiare la cennata situazione di disagio attraverso una conveniente utilizzazione dell'esiguo personale a loro disposizione.

Da qui l'adozione di provvedimenti di distacco e di trasferimenti di personale operati nell'ambito della stessa circoscrizione compartimentale i quali nel rispetto delle norme sancite dal testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rivolgono a soddisfare le preminenti esigenze di servizio di un ufficio rispetto all'altro e consentono, in pari tempo, di tamponare le numerose falle che i collocamenti a riposo, i decessi, le dimissioni ed ogni altra causa di risoluzione del rapporto d'impiego producono negli organici.

In definitiva, e soprattutto in considerazione della precarietà della situazione generale innanzi delineata, non si ritiene che possano essere censurate misure che attuino il distacco di impiegati dalle conservatorie dei registri immobiliari agli uffici del registro o riceversa, quando queste riescano a devitare danno all'erario ed ai privati, senza risultare, parallelamente, pregiudizievoli di interessi, sia oggettivi che soggettivi.

Va comunque ribadito che trattasi di soluzioni determinate di volta in volta da situazioni locali contingenti.

Resta certamente proposito fermo di questo Ministero quello di pervenire ad un livello di normalizzazione delle singole attribuzioni e compiti nell'ambito di ciascun ufficio dipendente.

È questo un traguardo finora non toccato, nonostante il continuo prodigarsi dell'Amministrazione, ma che è bene non nascondersi che potrà essere raggiunto solo attraverso una più adeguata disponibilità di personale nei quadri periferici finanziari.

Neppure appare fondato, inoltre, il riferimento ad un ingiusto profitto in danno di altri colleghi, che gli impiegati distaccati ritrarrebbero dalla partecipazione alla ripartizione degli emolumenti del servizio ipotecario.

Ai sensi della legge 25 giugno 1943, numero 540 e successive modificazioni, il diritto degli impiegati delle conservatorie di partecipare all'erogazione degli emolumenti suddetti, discende direttamente dalla loro appartenenza al ruolo ipotecario, senza alcun riguardo, quindi, alle mansioni esplicate o al luogo ove queste vengono svolte.

Nei confronti degli impiegati distaccati non deve, d'altra parte, essere sottovalutata la considerazione che l'opera da essi svolta viene, in molti casi, utilizzata in compiti non attinenti ai ruoli di loro appartenenza, con inevitabili disagi per gli interessati, costretti a rendersi edotti di servizi di istituto per essi nuovi ed anche delicati.

Ciò stante, non si ravvisa come ad impiegati chiamati a svolgere nuove mansioni, in sedi di servizio non abituali, per esclusive necessità dell'Amministrazione, non debbano essere attribuiti quegli emolumenti che, senza alcun riferimento alla classificazione ed all'importanza degli uffici cui gli stessi risultano organicamente assegnati, vengono corrisposti a tutti gli impiegati provinciali su scala nazionale ed in misura eguale, a parità di coefficiente.

Per quanto concerne, infine, l'accenno a particolari utilizzazioni del personale distaccato, si fa presente che al Ministero non risulta che impiegati dell'amministrazione periferica delle tasse prestino stabilmente servizio in qualità di autista.

Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

## CHIARIELLO, PALUMBO, VERONESI. —

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere, premesso che il paragrafo 116 della istruzione XIV sulla conservazione del catasto terreni, approvato con decreto ministeriale 1º marzo 1949, ammette che la richiesta di estratti catastali possa essere fatta oralmente, così come oralmente è possibile chiedere ed ottenere il rilascio di un biglietto ferroviario:

- a) se è legittimo che alcuni uffici catastali rifiutino di ricevere le richieste orali previste dalle citate norme e pretendano esclusivamente la domanda in carta bollata;
- b) quanto giovi all'Amministrazione finanziaria ed ai suoi buoni rapporti con i contribuenti la disposizione del Ministero delle finanze n. 77/3/3170, in data 13 settembre 1966, con la quale si infligge la pena pecuniaria fino a lire 10.000 oltre il pagamento di lire 400 di imposta di bollo ai cittadini

che, lontani dall'ufficio catastale, rivolgano a questo la richiesta mediante un appunto scritto.

Tale presunta infrazione può essere oblata dall'incolpato mediante l'esborso di sole duemila lire, mentre il suo accertamento a verbale e la relativa percezione costano all'erario molto di più.

Il contenuto della presente interrogazione ha già formato oggetto di quella presentata il 23 febbraio 1968, n. 7446 (Senato), rimasta senza risposta. (I. s. - 175)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare in forza delle norme contenute nel regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, è stata ammessa la formulazione verbale delle richieste di rilascio di certificati ed estratti catastali diretta agli uffici tecnici erariali ed agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ciascun interessato può, quindi, legittimamente avvalersi di tale facoltà, senz'obbligo di alcuna altra formalità.

Ciò posto, si comunica che in sede di applicazione delle disposizioni su citate i dipendenti uffici non hanno finora sollevato alcuna seria perplessità sulla interpretazione delle richiamate norme regolamentari nel senso sopra chiarito, nè mai risultano pervenute lagnanze al Ministero delle finanze circa rifiuti opposti dai suddetti uffici alle richieste verbali di certificati ed estratti catastali.

Comunque, non potendosi del tutto escludere che detta eventualità siasi verificata in qualche caso, si assicura che sarà provveduto, al più presto, ad emanare una lettera circolare, per rammentare agli uffici la sopraffermata facoltà dei cittadini ed il corrispondente obbligo degli uffici stessi.

Per ciò che concerne, inoltre, la situazione relativa alla disciplina fiscale delle richieste di certificati che i cittadini rivolgono agli uffici catastali mediante appunti scritti, si fa presente che saranno diramate quanto prima apposite istruzioni, comportanti equa soluzione in via amministrativa del problema cortesemente segnalato dalla signoria vostra onorevole.

> Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

COMPAGNONI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia informato dell'estrema lentezza con cui la Conservatoria delle ipoteche di Frosinone procede al rilascio dei certificati chiesti da migliaia di contadini ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 607, per l'affrancazione giudiziale della terra. Rendendosi conto di tale difficile situazione, il Ministero, su richiesta delle organizzazioni di categoria e a seguito della interrogazione (con richiesta di risposta scritta), n. 5604, presentata nel corso della passata legislatura, preannunciò l'invio di personale straordinario che, inviato in numero inferiore al previsto e nel periodo delle ferie del 1967, è rimasto solo poco tempo a Frosinone, tanto che attualmente circa 3.000 contadini sono ancora in attesa della certificazione.

Per sapere, inoltre, se, in considerazione del fatto che il Conservatore delle ipoteche di Frosinone ha dichiarato alle organizzazioni che rappresentano le categorie interessate di poter garantire il rilascio di circa dieci certificati al mese, non ritenga necessario intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, per disporre l'invio di un adeguato numero di impiegati alla Conservatoria delle ipoteche di Frosinone, al fine di far fronte con la massima sollecitudine alla eccezionale contingenza determinatasi in seguito alla entrata in vigore della legge n. 607 del 1966, andando incontro così alle speranze e alle attese di migliaia di utilisti che chiedono di poter finalmente affrancare la loro terra. (I. s. - 88)

RISPOSTA. — In merito al disservizio di cui è stata segnalata l'esistenza presso la

conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone, a proposito del rilascio dei certificati che vengono richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 607, occorre innanzitutto precisare che si è in presenza di un fenomeno purtroppo non particolare all'indicato ufficio, bensì comune alla gran parte delle conservatorie, comprese quelle di maggiore importanza.

Fenomeno consistente nella lentezza — è stato lamentato — con la quale si provvede al disbrigo di talune formalità ipotecarie, ma che invece investe una situazione di organici piuttosto che di capacità e di mezzi.

È stato più volte dichiarato da questa Amministrazione, e se sarà necessario si ripeterà ancora in futuro, che le cause del ritardo nei tempi di adempimento da parte degli uffici finanziari in genere, ed in particolare di quelli che interessano il settore dell'imposizione indiretta, traggono origine prevalentemente dall'insufficiente disponibilità di personale in rapporto al notevole sviluppo, manifestatosi in questi ultimi tempi, nel volume degli affari concernenti la proprietà immobiliare.

Infatti, per quanto riguarda più da vicino il servizio delle conservatorie, è sensibilmente aumentato il numero delle formalità, delle richieste dei certificati e delle visure, operazioni queste che comportano un lavoro pressante da svolgere con assoluta esattezza da parte di personale addestrato a tali delicati compiti.

Così vista la situazione nelle sue linee generali, ne consegue che lo spostamento di unità lavorative da uno ad altro ufficio non si presenta come problema di facile soluzione.

Tuttavia, necessità contingenti rendono talvolta imprescindibile il ricorso a strumenti di manovra, al caso rappresentati da provvedimenti di trasferimento o di distacco, per fronteggiare situazioni di bisogno insuscettibili di dilazioni nel tempo.

Alla conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone, l'avvertita insufficienza di personale ha infatti reso necessario il distacco a tempo indeterminato, recentemente attuato, di un coadiutore aggiunto ed il trasferimento di un archivista, presentemente in corso di attuazione.

Dopo tali assegnazioni non sarà possibile, almeno nella presente situazione, provvedere all'adozione di altri analoghi provvedimenti, anche per la considerazione che il contingente di 14 unità attualmente destinato alla conservatoria in questione, rapportato al numero delle formalità eseguite risulta comparativamente superiore a quello in servizio della maggior parte degli uffici ipotecari.

Si può peraltro fornire assicurazione che anche la situazione del personale della conservatoria di Frosinone viene attentamente seguita con il proposito di migliorarla, com patibilmente con le esigenze degli altri uffici, in occasione dell'assunzione di impiegati di nuova nomina provenienti da concorsi pubblici.

Circa, poi, la dichiarazione che il conservatore di Frosinone avrebbe fatto alle organizzazioni che rappresentano le categorie interessate, di poter, cioè, assicurare il rilascio di circa dieci certificati al mese, si fa presente che tale riferita circostanza viene smentita dai fatti, in quanto, nel periodo che va dal 1º gennaio al 31 luglio 1968, sono stati rilasciati n. 8.850 certificati, di cui 2.815 a favore delle associazioni di categoria sopra menzionate

Le doglianze della signoria vostra onorevole non appaiono, quindi, giustificate dai fatti, tenuto conto, peraltro, che gli impiegati in servizio presso la conservatoria di Frosinone devono attendere anche ad altri improrogabili adempimenti, quali la ricezione delle formalità, l'intavolazione e la repertoriazione delle stesse, le visure, gli annotamenti, le terze note ed altro ancora.

Da un esame comparativo della situazione attuale si potrebbe, invero, pervenire all'errato convincimento di una leggera flessione nel rilascio dei certificati rispetto all'anno 1967. Infatti, la media mensile delle formalità eseguite nell'anno scorso e di n. 1.427 certificati a fronte della media mensile di n. 1.265 formalità dei primi sette mesi del 1968.

27 Settembre 1968

Bisogna però, tener presente che tale ultima media è influenzata negativamente dal periodo di congedi relativi alle ferie estive ed è suscettibile, pertanto, di variazione, tenuto conto che il volume del lavoro non è costante e che, anzi, proprio nella seconda parte dell'anno, generalmente, si riscontra un maggior incremento nel numero delle formalità da eseguire.

Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

16 settembre 1968.

FARNETI Ariella. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se risponde al vero che, nella riunione del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1968, è stata presentata e discussa una proposta tendente a ripetere le « assegnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria ».

L'interrogante rammenta che con la legge del 2 dicembre 1967, n. 1213, si intese porre fine, regolamentandolo, al metodo dei « distacchi », ritenuto illegale e vivamente criticato dalla Corte dei conti.

È per lo meno strano che oggi, a un anno e mezzo di distanza, si ritorni all'uso di un metodo col quale, di fatto, si tenta di sovvenzionare, in via indiretta, istituzioni parascolastiche gestite da privati o da enti estranei alla scuola, mentre la scuola è assente da una attività ritenuta indispensabile sotto il profilo pedagogico e sociale.

L'interrogante chiede pertanto che:

- 1) non venga assegnato alcun insegnante ordinario di ruolo presso enti operanti nel settore della scuola primaria per attività parascolastiche;
- 2) la scuola, in modo diretto, provveda ad istituire doposcuola o altre attività parascolastiche nel numero maggiore di centri;
- 3) si ponga sollecitamente allo studio una proposta di legge da sottoporre, entro breve tempo, all'esame e all'approvazione del Parlamento per l'attuazione di una vera scuola a pieno tempo in tutto l'arco dell'obbligo, così come è auspicato da educatori e genitori. (I. s. 377)

RISPOSTA. — Nella passata legislatura, in sede di approvazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 concernente « l'impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti al settore dell'istruzione primaria » fu disposto lo stralcio delle disposizioni riguardanti l'utilizzazione di insegnanti elementari presso enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica. Tali disposizioni costituirono oggetto di autonoma proposta di legge che è decaduta per la fine della legilatura.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di riproporre al Parlamento il provvedimento di cui trattasi, così come ha fatto per molti altri di interesse per la scuola.

Spetta ora al Parlamento l'esame e l'eventuale approvazione del provvedimento medesimo per la rapida approvazione del quale furono espressi voti favorevoli sia alla Camera che al Senato in occasione della discussione della legge 2 dicembre 1967, numero 1213.

Il Ministro della pubblica istruzione SCAGLIA

18 settembre 1968.

FERMARIELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se intende intervenire nel modo che riterrà opportuno per regolare finalmente la questione del mercato-fiera settimanale di Pompei che interessa oltre 120 commercianti ambulanti e molte centinaia di consumatori.

Sembra infatti singolare che tale questione, che ha dato già luogo a diverse manifestazioni, possa trascinarsi per mesi senza che la locale Amministrazione comunale sia in grado di adottare una soluzione che, nel rispetto dell'articolo 10 della legge n. 327 del 1934, accolga positivamente le richieste degli interessati. (I. s. - 114).

RISPOSTA. — La Prefettura di Napoli non ha mancato di intervenire presso l'amministrazione comunale di Pompei affinchè venisse comunque assicurato, come di fatto

è stato assicurato, lo svolgimento settimanale della fiera-mercato, indipendentemente
da quella che potrà essere l'ubicazione definitiva di tale manifestazione. Invero, il
progettato trasferimento del mercato in
questione nel comprensorio GESCAL di via
Nolana, non potrà aver luogo sino a quando
il comune di Pompei non avrà dotato detto
complesso dell'illuminazione pubblica. A
tal fine, la stessa Prefettura non ha mancato di intervenire fattivamente non solo
presso il comune interessato, ma anche
presso l'Enel e la GESCAL, per la più sollecita definizione della pratica.

Il Ministro dell'interno RESTIVO

17 settembre 1968.

FERMARIELLO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile. — Per conoscere quali misure intendono adottare per assicurare la urgente ricostruzione della banchina della Marina di Vico Equense spezzata dalle mareggiate dell'inverno scorso.

L'intervento richiesto appare tanto più necessario ove si consideri il fatto che l'efficienza delle fondamentali attrezzature e lo sviluppo successivo del porticciuolo di Vico Equense sono indispensabili per il rilancio di una importante cittadina turistica che attualmente presenta preoccupanti segni di decadimento. (I. s. - 222)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro della marina mercantile.

Per la riparazione dei danni causati da una mareggiata al pennello a difesa dell'abitato di Vico Equense, è stato già autorizzato l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli a redigere la relativa perizia.

Non appena in possesso di detto elaborato si potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici

NATALI

17 settembre 1968.

FERMARIELLO. — Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere se sono informati della decisione, adottata dalla Società per il risanamento di Napoli, di disdettare centinaia di famiglie alloggiate, con regolare contratto, in « bassi » di sua proprietà e di aumentare il canone di affitto di oltre settemila inquilini in misura esosa che va, indiscriminatamente, dal 50 al 300 per cento, con punte di aumento da 18 mila lire mensili a 120 mila.

La Società per il risanamento, il cui pacchetto azionario è in maggioranza assoluta di proprietà della Banca d'Italia, deve assolvere ad una funzione calmieratrice sul mercato delle locazioni e ad una funzione di interesse pubblico in materia di politica edilizia e non seguire un indirizzo di puro sostegno della rendita immobiliare e di grossolana speculazione edilizia.

L'interrogante chiede pertanto quali misure urgenti si intendono adottare per giungere alla sospensione dei provvedimenti di disdetta e di aumento delle locazioni e per decidere i nuovi orientamenti di politica edilizia che la Società per il risanamento di Napoli deve seguire.

In particolare l'interrogante desidera conoscere l'opinione della Banca d'Italia sull'operato del consiglio di amministrazione della Società di cui sopra e sulla opportunità della sua revoca, nonchè le direttive fornite in materia al proprio rappresentante nella assemblea degli azionisti. (I. s. - 346)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno, sentita la Banca d'Italia, facendo presente, per quanto riguarda gli aspetti generali della questione, che « la società per il risanamento di Napoli », costituita nella forma di società per azioni, è regolata dalle norme del codice civile ed è amministrata da un Consiglio che ha sempre riscosso la piena fiducia degli azionisti.

Circa la distribuzione del pacchetto azionario della società, si precisa che la maggioranza delle azioni non appartiene alla Banca d'Italia, ma al fondo « attività vincolate a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale », fondo che,

27 Settembre 1968

avendo speciale destinazione e gestione separata dalle altre attività istituzionali della Banca, viene amministrato facendo uso di potere privatistico. Si deve però osservare che la partecipazione è di poco superiore al 50 per cento del capitale sociale, per cui la possibilità di azione del detentore risulta condizionata dalla consistente minoranza.

Per ciò che, in particolare, si riferisce alle locazioni degli immoblii di proprietà della società suddetta, si fa presente che in seguito alla decadenza, per effetto della legge 28 luglio 1967, n. 628, del regime vincolistico dei canoni di fitto, la società stessa è stata indotta a rendere nota ai 350 interessati — locatari per la maggior parte di immobili adibiti ad attività di commercio e solo in minima parte ad attività artigianali, comunque ubicati in strade centrali o molto commerciali — la nuova situazione venutasi a determinare. Essa, tuttavia, ha apertamente dichiarato di essere disposta a stipulare nuovi contratti, di durata pluriennale, con fitto revisionato, non da imporre. bensì da concordare tra le parti.

Infine, nell'assicurare che la ripetuta società non ha in programma di apportare alcun aumento al canone dei circa 100 locali affittati ad uso deposito, ma da tempo utilizzati come abitazione in dispregio delle clausole contrattuali, si rende noto che, secondo quanto è stato fatto presente, sinora sono stati raggiunti accordi con gli affittuari, sia nella determinazione del canone dei fitti via via sbloccatisi, sia nella pattuizione di nuove locazioni, senza che siano sorte vertenze legali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro PICARDI

19 settembre 1968.

GRIMALDI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Premesso:

che il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, con determinazione del 30 agosto 1967, ha disposto l'allacciamento del torrente Dittaino al serbatoio Ogliatro; che i comuni interessati, nel corso della pubblicazione, nei rispettivi albi pretori di tale documento, hanno espresso la loro opposizione e protesta, con voto unanime dei Consigli comunali, perchè hanno ritenuto che la realizzazione di tale progetto danneggerebbe gravemente e irreparabilmente l'economia agricola di tutta la zona, alla quale sarebbe così tolta anche la prospettiva della creazione di infrastrutture industriali connesse all'agricoltura;

che tale determinazione è in evidente contrasto con il programma di sviluppo agricolo in corso di elaborazione da parte degli organi della Regione siciliana

chiede di conoscere quali interventi intende svolgere e quali provvedimenti adottare per evitare che la già depressa zona centrale dell'Isola, ricadente proprio nella provincia di Enna, venga ulteriormente danneggiata, e per evitare altresì che il malumore di cui si sono fatti interpreti i Consigli comunali dei paesi interessati trovi modi e metodi diversi di espressione. (I. s. - 166)

RISPOSTA. — Il convogliamento di parte delle acque del Dittaino nel serbatoio Ogliatro, onde integrarne la disponibilità ed estendere quindi i benefici dell'irrigazione a sempre maggiori superfici, è stato disposto dopo lunghi studi e progetti esaminati ed approvati dagli organi tecnici e amministrativi competenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Le opposizioni presentate da alcuni comuni della provincia di Enna non sembrano avere alcun valido fondamento. Va, infatti, tenuto presente che le acque che verranno convogliate dal Dittaino nell'Ogliatro sono solo una parte di quelle iemali che normalmente scorrono al mare — spesso rovinosamente, causando danni e disgrazie — senza essere menomamente utilizzate.

D'altro canto, qualora risultasse che vi sono in atto concessioni assentite per qualsiasi uso, sarà cura della « Cassa », nel realizzare l'opera di presa, tenerne debito conto riservando alla loro destinazione i quantitativi di acqua necessari.

Va anche ricordato che buona parte dei territori dei vari comuni che hanno presen-

27 Settembre 1968

tato opposizione, beneficeranno tra breve dei vantaggi dell'irrigazione con le acque che saranno invasate nel serbatoio Nicoletti, la cui diga sul torrente Bozzetta è in corso di ultimazione a cura dell'ESA con finanziamento della « Cassa ».

Quanto, infine, al preteso contrasto con programmi che sono ancora da elaborare, si fa presente che la particolare situazione geologica ed idrologica dell'alta valle Dittino non permette la realizzazione di invasi o di altre opere di sfruttamento delle acque nella zona a monte della presa per il canale allacciante all'Ogliatro.

Il Ministro senza portafoglio CAIATI

17 settembre 1968.

LI VIGNI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere relativamente alla richiesta dei lavoratori della fabbrica « CEE-MZ » di Copparo (Ferrara) di scongiurare, attraverso l'intervento statale, la smobilitazione dell'azienda.

Si tratta, fra l'altro, di richiesta che riguarda una zona qualificata depressa e che ha già avuto l'operante appoggio dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, dell'Amministrazione comunale di Copparo e delle segreterie provinciali della FIOM-CGIL, della FIM-CISL e dell'UILM-UIL. (I. s. - 83)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro delle partecipazioni statali.

Il Ministero delle partecipazioni statali ha esaminato la possibilità di aderire alle richieste di inserimento dell'azienda CEE (Compagnia Elettromeccanica Europa) di Copparo nelle Partecipazioni statali, ma ha dovuto concludere negativamente la sua indagine.

Occorre, infatti, considerare in primo luogo che le Partecipazioni statali assolvono oggi un ruolo non più di mero « salvataggio » di aziende dissestate, ma soprattutto costituiscono uno strumento di intervento economico organico, secondo le indicazioni di politica economica generale degli organi della programmazione.

Inoltre è da tener presente, in particolare, che l'andamento del settore elettromeccanico ha imposto anche alle imprese a partecipazione statale, in esso operanti, l'adozione di opportuni provvedimenti, al fine di rendere competitiva la loro posizione sul mercato attraverso concentrazioni e ristrutturazioni aziendali.

Questa situazione, unitamente alle limitate dimensioni della società in questione, non permette di risolvere, nel senso auspicato della signoria vostra onorevole, la questione dell'intervento delle Partecipazioni statali.

Questo Ministero, nei limiti della sua competenza, è pronto a svolgere ogni consentito interessamento per assecondare eventuali concrete iniziative atte a risolvere la delicata situazione della « CEE-MEZ ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Andreotti

20 settembre 1968.

MAGNO. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che sul litorale del comune di Manfredonia (Foggia), in prossimità di importanti località balneari facenti parte del comprensorio di sviluppo turistico del Gargano, si riversano ancora i rifiuti di stabilimenti industriali, come la cartiera di Foggia, la fabbrica crimica « Ajinomoto-Insud » di Manfredonia e lo zuccherificio dell'« Eridania », nonchè delle reti fognanti di importanti città, come Foggia e San Severo. Questi rifiuti non solo inquinano le acque del mare, ma formano una vasta sacca melmosa, vivaio di zanzare e fomite di odori insopportabili che si sentono per un vasto raggio.

L'interrogante chiede di sapere se è vero che da anni attendono il finanziamento progetti di opere che, se saranno realizzate, non

27 SETTEMBRE 1968

solo libereranno il mare dall'inquinamento e la zona in questione dal fetore e dagli insetti, ma metteranno al servizio dell'agricoltura concimi e acqua idonea all'irrigazione. I. s. - 335)

RISPOSTA. — Per ragioni di competenza si risponde all'interrogazione sopra riferita in luogo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il problema della depurazione delle acque inquinanti il litorale del comune di Manfredonia è ben noto alla « Cassa per il Mezzogiorno ». Esso è stato affrontato anche in sede di una serie di riunioni, ricercando una soluzione di comune interesse, sia per la depurazione delle acque nere della fognatura dei comuni gravitanti sul litorale stesso (in particolare quello di Foggia e S. Severo), sia per la depurazione delle acque di scarico, particolarmente inquinanti, delle cartiere e delle fabbriche locali.

La soluzione è ricercata non solo nei suoi aspetti tecnici, ma anche per la migliore destinazione delle acque che si renderanno pulite a seguito della depurazione.

In tal senso la « Cassa » ha approvato e finanziato degli studi appositi da precisare anche attraverso una sperimentazione concreta, studi che sono attualmente in corso a cura di un docente dell'Università di Napoli.

Sulla base dei risultati di tali studi, non ancora ultimati, si potrà poi procedere alla progettazione vera e propria degli impianti la cui realizzazione potrà aversi se nel frattempo saranno assicurati i relativi finanziamenti.

Il Ministro senza portafoglio

CAIATI

23 settembre 1968.

MASSOBRIO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per richiamare la sua attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 4 luglio 1968, recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissio-

ne della CEE al Consiglio concernente un regolamento relativo all'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e per la regolamentazione della capacità nel settore dei trasporti nazionali di merci su strada.

E, soprattutto, per sapere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 328)

RISPOSTA. — La Risoluzione del Parlamento europeo concernente la proposta di regolamento recante norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e per la regolamentazione della capacità nel settore dei trasporti nazionali stradali di merci è già nota a questo Ministero che l'ha sottoposta ad attento esame.

Il Parlamento nella risoluzione esprime parere favorevole di massima sul progetto di regolamento pur proponendo alcune modifiche al testo di singoli articoli.

Allorchè il progetto stesso verrà all'esame del Consiglio dei ministri della CEE, non si mancherà di tenere nel dovuto conto le anzidette proposte di modifica, nonchè le considerazioni di carattere generale formulate dal Parlamento europeo nel suo parere ed in particolare quelle con le quali si sollecitano provvedimenti per la formazione professionale dei vettori e si auspicano più efficaci misure per indirizzare le imprese di trasporto verso dimensioni e strutture più razionali.

L'esame del provvedimento di cui trattasi sarà comunque condotto in modo da assicurare il suo migliore inserimento nel complesso delle numerose ed importanti misure di politica comune dei trasporti che sono state recentemente adottate dal Consiglio nella riunione del 18 luglio ultimo scorso.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile SCALFARO

19 settembre 1968.

MINNOCCI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Premesso che nel piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, approvato dal CIR nella seduta del 1º agosto 1966, è previsto « il completamento dell'importante direttrice viaria, cui va attribuita priorità nella regione laziale-abruzzese, dall'autostrada L'Aquila-Roma alla Conca del Fucino (Avezzano) con proseguimento nella Valle del Liri fino a Sora, collegandola di qui direttamente (nel punto più vicino) all'autostrada Roma-Napoli », nonchè « miglioramento e la sistemazione del collegamento Sora-Frosinone-Latina, salva la possibilità di inclusione, nell'emanando piano per l'integrazione dei raccordi autostradali, del secondo tratto », l'interrogante chiede di conoscere quando si procederà alla realizzazione di tali opere viarie, con particolare riferimento al collegamento di Sora con l'Autostrada del sole e al radicale adeguamento della Sora-Frosinone. (I. s. - 98)

RISPOSTA. — L'adeguamento della strada Sora-Frosinone e il collegamento di Sora con l'autostrada Roma-Napoli non sono compresi nei programmi esecutivi della Cassa per il Mezzogiorno attualmente in corso di attuazione, che esauriscono le disponibilità finanziarie per il quinquennio 1965-1969.

Infatti, i necessari lavori per l'adeguamento della Sora-Frosinone (si tratta, invero, del potenziamento della strada statale n. 214) rientrano nel quadro delle competenze dell'ANAS. Quanto al collegamento a scorrimento veloce Sora-autostrada Roma-Napoli si fa presente che, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, il problema ha già formato oggetto di studio attraverso la formulazione di un progetto preliminare di massima che prende in considerazione varie soluzioni, ciascuna delle quali è in corso di approfondimento, in vista della predisposizione dei programmi per il prossimo quinquennio.

Il Ministro senza portafoglio CAIATI

17 settembre 1968.

MINNOCCI. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Premesso:

che lo « schema di piano per lo sviluppo del turismo nella provincia di Frosinone », redatto dall'Ente provinciale del turismo di Frosinone e rimesso alla Cassa per il Mezzogiorno il 20 giugno 1967, assegna alla realizzazione di un nuovo collegamento viario Sora-Atina-Cassino la funzione di smistamento e di raccolta dei flussi turistici interessati alla corona dei centri della Valle di Comino e della Valle del Rapido, che lo schema indica come luoghi di residenza turistica, e alle risorse naturali dei Monti Marsicani e del Parco nazionale di Abruzzo;

che la creazione di tale nuova arteria non soltanto è condizione pregiudiziale di lo sviluppo turistico dell'intera zona (una parte della quale è stata dalla Cassa inclusa nel comprensorio di sviluppo turistico abruzzese-molisano), ma libererebbe finalmente da un isolamento secolare l'intera Valle di Comino e porrebbe le premesse per il suo risollevamento economico e sociale;

che recentemente il presidente della Cassa ha pubblicamente affermato di aver dato le disposizioni necessarie per la redazione del progetto di tale strada,

l'interrogante chiede di conoscere quali sono gli intendimenti attuali della Cassa in merito alla sollecita realizzazione di tale opera di pubblica utilità, da gran tempo reclamata dalle popolazioni interessate, e se essa potrà essere in ogni caso condotta a termine con le disponibilità finanziarie assegnate alla Cassa per la realizzazione degli interventi da effettuarsi nel quinquennio 1965-1969 in virtù della legge 26 giugno 1965, n. 717. (I. s. - 99)

RISPOSTA. — L'opera viaria segnalata dall'onorevole interrogante non è stata inclusa dalla Cassa per il Mezzogiorno nei programmi esecutivi in corso di attuazione, i quali esauriscono le disponibilità finanziarie destinate allo specifico settore per il quinquennio 1965-1969.

27 Settembre 1968

Peraltro, a parte le iniziative che potranno intraprendersi nel quadro della valorizzazione del locale comprensorio turistico (il cui piano è attualmente in fase di studio), si fa presente che, in ottemperanza alle direttive del piano di coordinamento, il collegamento a scorrimento veloce Sora-autostrada Roma-Napoli ha già formato oggetto di studio attraverso la formulazione di un progetto preliminare di massima che prende in considerazione varie soluzioni, ciascuna delle quali è in corso di approfondimento, in vista della predisposizione di programmi per il prossimo quinquennio.

Il Ministro senza portafoglio CAIATI

17 settembre 1968.

MURMURA. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per conoscere se non intenda promuovere la realizzazione degli asili compresi negli elenchi e nei programmi d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno e non costruiti a seguito dell'entrata in vigore della legge del 1965, numero 717. Infatti, in quasi tutti i casi, gli enti gestori, consapevoli dell'importanza sociale ed educativa dell'iniziativa, hanno proceduto, anche contraendo mutui, all'acquisto dei suoli occorrenti, per cui ben si potrebbe utilizzare il disposto dell'articolo 27 della predetta legge n. 717 che consente il completamento di opere previste dalla legge del 1950, n. 646, ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo civile. (I. s. - 317)

RISPOSTA. — In conformità alle direttive contenute nel piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, numero 717, gli interventi relativi all'edilizia scolastica rientrano nelle competenze dell'amministrazione ordinaria.

La Cassa per il Mezzogiorno, infatti, fin dal lontano luglio 1963, causa le limitate disponibilità finanziarie, fu costretta a sospendere l'approvazione di progetti di nuove opere, per cui l'attività nel settore degli asili infantili venne così ristretta all'esame delle perizie di aggiornamento dei progetti già approvati e non appaltati per la non remuneratività dei prezzi.

Successivamente, nel programma di completamento del quindicennio 1950-1965 è stato compreso un numero ridotto di asili, le cui pratiche si trovavano in avanzata fase di istruttoria.

Allo stato attuale, secondo il predetto piano di coordinamento, la « Cassa » è autorizzata ad intervenire solo a favore dei comuni ricadenti in zone caratterizzate da particolare depressione e comprese in un apposito elenco approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Di conseguenza la Cassa medesima non può più intervenire per la realizzazione degli asili compresi nei programmi predisposti anteriormente all'entrata in vigore della cennata legge n. 717.

> Il Ministro senza portafoglio CAIATI

23 settembre 1968.

MURMURA. — Al Ministro dell'interno. — L'interrogante,

rilevando che le vigenti norme di legge — sia quelle della arcaica legge comunale e provinciale, sia quelle introdotte di recente, quanto quelle recentissime per l'assistenza agli invalidi civili e per la depenalizzazione delle sanzioni in materia di circolazione stradale — fanno delle Prefetture organismi dalle molteplici funzioni ed attività;

considerando che tra le Prefetture esistenti nella Repubblica italiana vi è quella di Catanzaro, assai ampia e con ben 159 comuni dalle molteplici, inappagate esigenze.

chiede di conoscere se s'intenda o meno dotarla di un numero di funzionari e di impiegati d'ordine sufficiente ad evitare gli attuali impensabili e defatiganti ritardi nell'esame e nell'approvazione degli atti deliberativi, essendo inconcepibile l'esistente riduzione degli organici, causa di molteplici e giustificate doglianze, nonchè di dilazione nella soluzione dei problemi della comunità. (I. s. - 435)

RISPOSTA. — La situazione del personale della Prefettura di Catanzaro, una delle sedi meridionali con più alto numero di comuni, ha sempre costituito oggetto di attento esame da parte di questo Ministero.

In particolare, dal gennaio 1967, si è provveduto, oltre che all'invio di personale in temporanee missioni di servizio, anche all'assegnazione di funzionari e impiegati per far fronte alle esigenze verificatesi in seguito alla restituzione agli enti locali di appartenenza del personale comunque distaccato presso quella Prefettura: infatti, numericamente, le carriere direttiva, di ragioneria ed ausiliaria non hanno subìto riduzione di organico.

Per quanto riguarda la carriera d'ordine, di fronte ai 24 impiegati in servizio alla data del gennaio 1967 presso quella Prefettura, oggi prestano la loro effettiva opera 36 elementi della carriera esecutiva più tre impiegati in temporanea missione, dei quali uno della carriera di concetto.

Più laboriosa rimane l'assegnazione in via definitiva di altro personale della carriera direttiva, a causa dell'attuale, contingente impossibilità di procedere all'integrale copertura dei posti di consigliere di 3ª classe, previsti in organico.

Si assicura, tuttavia, che la situazione del personale della Prefettura di Catanzaro continuerà ad essere tenuta in ogni evidenza ai fini delle ulteriori integrazioni che si renderanno possibili, compatibilmente con le esigenze delle altre sedi.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

19 settembre 1968.

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIO-RENTINO, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMALDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Con riferimento alla grave situazione che si prospetta con l'aperto dissidio esistente, ormai, tra l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia ed alla minaccia rivolta ai dirigenti ceco-

slovacchi col ricordo del proditorio attacco da parte dell'Armata sovietica al popolo ungherese, gli interroganti chiedono di conoscere quale azione stia svolgendo il Governo per tentare di evitare che l'anelito di libertà che scaturisce dal nuovo corso della politica cecoslovacca sia represso con la forza. (I. s. - 243)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il problema dei rapporti tra l'Unione Sovietica e la Cecoslovacchia, da lei sollevato nella sua interrogazione, ha purtroppo subito, attraverso l'aggressione perpetrata dall'Unione Sovietica e dai suoi quattro « satelliti », un tragico ed imprevisto sviluppo che, andando oltre ogni più pessimistico timore, ha aperto in Europa una gravissima crisi che ha suscitato vivissima emozione e profonda ansia in Italia e nel mondo.

Alla luce degli esaurienti dibattiti svoltisi in diverse sedi parlamentari e da ultimo nella riunione straordinaria delle Camere, non mi sembra necessario richiamare in dettaglio il contributo di informazioni, di valutazioni e di precisazioni che il Governo ha già fornito in tale occasione.

Mi limiterò a ricordare brevemente che l'azione del Governo si è ispirata fin dall'inizio della crisi a quei princìpi ed a quelle valutazioni da cui è sostanziata la condanna per questa ingiustificata violazione dell'ordine internazionale e dei diritti di uno Stato alla propria indipendenza e sovranità. Tale atteggiamento non ha interpretato soltanto i sentimenti unanimi del nostro popolo, ma ha trovato rispondenza nella più diffusa reazione dell'opinione pubblica mondiale, di cui si è sentita l'eco anche alle Nazioni Unite.

In merito infine all'azione che il Governo italiano intende svolgere, mi richiamo all'ordine del giorno approvato dalle due Camere alla fine del dibattito sulla crisi cecoslovacca e che riporto qui di seguito:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo;

condanna l'invasione della Cecoslovacchia da parte di eserciti dell'URSS e di altri Stati del Patto di Varsavia come una patente violazione dei fondamentali diritti dei po-

poli, riconosciuti dalla Carta dell'ONU, dei principi che regolano la convivenza internazionale, nonchè dello stesso Patto di Varsavia e dei Patti multilaterali e bilaterali liberamente sottoscritti;

esprime commossa solidarietà con il popolo cecoslovacco ed ammirazione per l'eroica e civile sua resistenza ed impegna il Governo a sostenere in ogni modo e in ogni sede l'aspirazione ed il diritto di quel popolo a vedere ripristinata l'effettiva indipendenza e sovranità dello Stato;

indica nell'unità politica dell'Europa la condizione per riaffermare un ruolo attivo sulla scena internazionale, per garantirne la sicurezza e qualificarne, anche nel quadro dell'alleanza atlantica, la presenza operante ai fini della distensione, del disarmo e della riaffermazione dei valori individuali di pace e di libertà;

conferma, anche di fronte all'aggressione della Cecoslovacchia, la volontà di proseguire nella politica di distensione che ha reso possibile fino ad oggi una maggiore diffusione della libertà e della pace nel mondo;

riaffermando la propria volontà di arrivare il più rapidamente possibile alla firma del trattato di non proliferazione, prende atto della decisione del Governo di firmare il trattato nel momento in cui risulti che esso raggiunge le finalità distensive che lo hanno ispirato ».

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri MALFATTI

12 settembre 1968.

PALUMBO, ARENA, FINIZZI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione (67) 14, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 29 giugno 1967, sull'asilo in favore delle persone minacciate di persecuzione — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante loro da detta Risoluzione. (I. s. - 295)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia.

L'azione del Governo italiano si è ispirata e continua ad ispirarsi ai principi della Risoluzione (67) 14. In effetti, è noto che vengono trattenuti ed assistiti in Italia le seguenti categorie di profughi stranieri:

- 1) i « rifugiati » riconosciuti tali dalla Commissione paritetica di eleggibilità, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951:
  - 2) i provenienti dai territori ceduti;
- 3) i profughi stranieri non jugoslavi (ungheresi, cechi, polacchi, eccetera) per i quali, anche se non riconosciuti « rifugiati » dalla C.P.E. sussistono fondate preoccupazioni di rappresaglia in caso di restituzione.

In relazione alla suesposta situazione è particolarmente opportuno che i primi tre punti della suddetta Risoluzione siano integrati dal principio richiamato al successivo punto 4 relativo ad « uno spirito di solidarietà europea e di responsabilità collettiva » cui dovrebbe ispirarsi l'azione degli Stati membri.

L'iniziativa del Consiglio d'Europa sembra rientrare nel quadro di quella azione, già sollecitata dalla Delegazione italiana presso l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di conseguire una maggiore uniformità delle legislazioni interne dei Paesi europei in materia di *status* dei rifugiati. È inoltre da rilevare che principi analoghi a quelli accolti nella Risoluzione di cui si tratta si rinvengono negli atti conclusivi del 5° colloquio internazionale sul diritto d'asilo, svoltosi a Trieste dal 13 al 15 marzo 1967, su iniziativa del Collegio internazionale Nansen.

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esaminato la Risoluzione in oggetto nel corso della sua 172ª riunione che ha avuto luogo dal 24 al 28 giugno ultimo scorso ed in particolare si è pronunciato sulla questione se incaricare il Comitato di esperti in materia di diritti dell'uomo di elaborare una convenzione sul diritto d'asilo, come proposto a suo tempo dall'Assemblea consultiva, ovvero limitarsi alla Risoluzione (67) 14 adottata il 29 giugno 1967.

27 SETTEMBRE 1968

I delegati hanno, a questo proposito, deciso — e da parte italiana erano state date conformi istruzioni al nostro delegato nel Comitato dei ministri — di non procedere per il momento all'elaborazione di una convenzione sul diritto di asilo ed hanno inoltre concordato di portare tale decisione a conoscenza dell'Assemblea consultiva con una comunicazione in cui, tra l'altro, si dice: « Nel giugno 1967, il Comitato dei ministri ha adottato la Risoluzione (67) 14 sull' "asilo a favore delle persone minacciate da persecuzione" ». Tramite la Risoluzione 2312 (XXII) del 14 dicembre 1967, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una « Dichiarazione sull'asilo territoriale ».

Il Comitato dei ministri ha esaminato la possibilità di svolgere un'azione complementare nel quadro del Consiglio d'Europa. Alla luce dei due sopracitati testi, il Consiglio dei ministri ha deciso che, per il momento, sarebbe inopportuno elaborare una convenzione separata su questo argomento nel quadro del Consiglio d'Europa. È invece augurabile che questi testi siano applicati in uno spirito liberale e umanitario, ma sembra improbabile che i Governi possano accettare l'obbligo giuridico di accordare il diritto di asilo, tenuto conto che dipende da essi determinare discrezionalmente, in vista delle circostanze particolari a ciascun caso, se vi sono possibilità di accordare questo diritto ».

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri MALFATTI

17 settembre 1968.

PIOVANO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze. — Per sapere che cosa osti ancora alla conclusione della lunga e laboriosa pratica instaurata dal comune di Broni per ottenere la permuta della ex casa del fascio « Nuova Italia », attualmente sede delle scuole elementari, edificio di cui il comune rivendica la proprietà allo scopo di dare ai propri servizi scolastici una adeguata, decorosa sistemazione.

Si fa presente che il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, con nota 11 agosto 1967, n. 131881, in risposta ad una richiesta di notizie del comune, ha informato che è in corso la formazione del provvedimento previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e di concerto con i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione).

In data 2 febbraio 1968, con nota n. 748 di protocollo, il Provveditore agli studi di Pavia ha richiesto al comune, al Preside della scuola media e al Direttore didattico notizie sulla idoneità dell'edificio a sede scolastica. Le predette notizie dovevano servire al Ministero per esprimere il proprio parere sullo schema di decreto presidenziale trasmesso dal Ministero delle finanze. La Direzione generale del demanio ha sollecitato il parere del Ministero della pubblica istruzione con nota n. 131806 del 28 luglio 1967, ma finora senza ottenere risposta.

Sarebbe auspicabile che gli incombenti burocratici siano conclusi con ogni possibile sollecitudine, in modo che il comune possa eseguire i lavori necessari nel corso dell'estate e approntare i locali per l'anno scolastico che si aprirà ad ottobre. (I. s. - 87)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero delle finanze.

Il Ministero delle finanze aveva trasmesso per la controfirma uno schema di decreto presidenziale con il quale avrebbe dovuto essere autorizzata la cessione al comune di Broni della ex « casa del fascio » da destinare ad uso scolastico.

Detto immobile era già stato destinato a sede degli uffici finanziari, ma non avendo il Ministero dei lavori pubblici provveduto alle necessarie opere di adattamento, si è ripiegato sulla cessione al comune, con destinazione a sede di un istituto di istruzione pubblica. Il comune, come contropartita, dovrebbe costruire un edificio nuovo per la sede degli uffici finanziari.

Questo Ministero non ha potuto che assumere posizione negativa al riguardo, rifiutando la controfirma del provvedimento.

A parte, infatti, la convenienza dell'operazione per il comune, che non spetterebbe a quest'Amministrazione valutare se l'ente si assumesse l'intero onere delle spese dei lavori di adattamento, si ritiene che l'accordo previsto nel decreto non andava affatto a vantaggio della scuola.

Infatti, secondo informazioni assunte, l'immobile in questione avrebbe dovuto servire per un istituto di istruzione secondaria superiore (liceo scientifico), previ lavori di adattamento del costo presunto di lire 30.000.000, che il comune si sarebbe accollato « qualora non avesse potuto ottenere un contributo da parte dello Stato, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 ».

È superfluo sottolineare che la predetta legge pone a tutto carico dello Stato le spese per opere di edilizia scolastica e che il comune, era ragionevole prevedere, avrebbe esperito ogni mezzo per ottenere l'intervento statale.

Tale previsione è tanto più giustificata se si considera che non risulta essere stata prevista la costruzione della palestra, necessaria, perchè prescritta dalle norme in vigore, per una scuola dell'ordine secondario nè che vi sia disponibile la relativa area e che la medesima sia di proprietà comunale.

Conseguentemente la spesa complessiva per la sistemazione del complesso immobiliare ad uso scolastico si sarebbe aggirata sui 60 milioni (30 per la palestra, sempre che esista una area del comune, 30 per gli altri lavori) e anche per la palestra sarebbe stato certamente richiesto l'intervento dello Stato. L'operazione quindi non avrebbe portato vantaggio alla scuola. E ciò non solo per la spesa rilevante che avrebbe dovuto gravare tutta sui fondi destinati all'edilizia scolastica, ma anche per l'impossibilità di garantire una utilizzazione del fabbricato adeguata alle esigenze scolastiche.

L'adattamento a sede di scuola di un edificio originariamente costruito per altro scopo, è, infatti, sconsigliabile in via di massima, perchè difficilmente potrà assicurare quella funzionalità didattica che sarebbe, invece, garantita da una costruzione *ex novo*.

È apparsa, infine, di un certo rilievo l'inopportunità di destinare a scuola, con conseguenti rilevanti spese di adattamento, un fabbricato originariamente costruito per uso di uffici e procedere nel contempo alla costruzione di un nuovo edificio, sempre per uso di uffici.

Se un intervento dello Stato vi deve essere, tanto più se con i fondi dell'edilizia scolastica, è bene che esso sia rivolto alla realizzazione di locali nuovi rispondenti ai più razionali criteri, oggi indicati e raccomandati per la costruzione di edifici scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione SCAGLIA

18 settembre 1968.

PIOVANO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere quale risposta intenda dare all'esposto a lui diretto, in data 28 maggio 1968, dal direttore di seconda classe Ceccanti Mario, in servizio presso l'Ufficio successioni atti giudiziari di Pavia.

In particolare si desidera conoscere per quali motivi l'Intendente di finanza di Pavia e l'Ispettore compartimentale di Milano siano stati indotti a consentire che il titolare dell'ufficio sopra ricordato nominasse come reggente un direttore più giovane e con minori titoli, ignorando il direttore Ceccanti più anziano per età e per servizio (anche nella qualifica attuale), e con maggiore carico di famiglia; a seguito di quali considerazioni l'ufficio centrale, dovendo provvedere al collocamento a riposo del predetto titolare, abbia ancora preferito lo stesso direttore più giovane; quali esigenze di servizio abbiano consigliato il trasferimento del direttore Ceccanti a Milano, trasferimento comportante gravissimi disagi per l'interessato e per la sua famiglia, che non era mai stato sollecitato e che avrebbe semmai dovuto riguardare, come è prassi in tutti gli uffici, elementi più giovani e con minori titoli. (I. s. - 136)

RISPOSTA. — L'Intendenza di finanza di Pavia e l'Ispettorato tasse di Milano, nel consentire che il titolare dell'ufficio del registro per gli atti giudiziari, successioni, bollo e demanio di Pavia nominasse come reggente fiduciario dell'ufficio stesso il direttore di 2<sup>a</sup>

classe dottor Salvatore Moscardino, invece del pari qualifica signor Mario Ceccanti, non hanno fatto altro che sancire l'operato dello stesso, al quale tale diritto è riconosciuto dalle vigenti disposizioni di legge.

Infatti, per il combinato disposto degli articoli 158 e 164 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, (riguardante il regolamento per il personale degli uffici direttivi finanziari) il titolare di un ufficio dell'Amministrazione finanziaria può scegliere, di sua iniziativa, un idoneo elemento cui affidare la reggenza fiduciaria dell'ufficio, in sua assenza, rimanendo, nel contempo, responsabile di tutti gli atti compiuti dal fiduciario, salvo l'azione indiretta di rivalsa.

In definitiva, quindi, gli uffici direttivi locali hanno convalidato la scelta fatta dal direttore titolare, nella persona del dott. Moscardino, scelta, che, basandosi sulla fiducia e costituendo una facoltà del titolare dell'ufficio, può essere sindacata solo se il soggetto prescelto non garantisca, a giudizio insindacabile dei competenti organi superiori, la fiducia accordatagli; eventualità, questa, non ricorrente nei confronti del funzionario designato, il quale, dai rapporti informativi compilati dagli ispettori in verifica, è descritto quale ottimo funzionario sotto tutti i punti di vista.

Per quanto concerne, poi, le considerazioni che hanno indotto la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari a confermare, su proposta degli uffici direttivi locali, il predetto funzionario in qualità di titolare dell'ufficio in questione, si precisa che esse sono il frutto di un attento ed approfondito esame dei fascicoli personali dei due impiegati, che hanno pienamente confermato le proposte formulate.

L'Intendenza di finanza di Pavia, infatti, con nota del 2 aprile 1968, nel comunicare che, col 1º settembre 1968, il direttore di 1ª classe delle tasse Antonio Strinci sarebbe stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, rappresentava la necessità di provvedere alla di lui sostituzione nella gestione dell'ufficio del registro di Pavia.

L'Intendenza riferente, dopo un approfondito e comparativo esame della situazione, proponeva di affidare la titolarità dell'ufficio anzidetto al direttore di 2ª classe dottor Salvatore Moscardino, il quale aveva dimostrato di possedere eccellenti doti direttivoorganizzative, oltre ad una profonda e minuziosa preparazione professionale e capacità di attendere a compiti di maggiore responsabilità ed importanza.

Di contro, la stessa Intendenza, delineava la figura del direttore di 2ª classe, signor Mario Ceccanti, descrivendolo come funzionario ben dotato in campo professionale, ma con scarse attitudini alla direzione di un ufficio.

D'altra parte, continuando nella sua esposizione, l'Intendenza di Pavia faceva presente che il signor Ceccanti aveva più volte rappresentato di prediligere un lavoro in sottordine, asserzione questa che gli precludeva qualsiasi aspirazione alla titolarità di un ufficio.

Quanto asserito dagli organi locali è, peraltro, confermato dallo stesso funzionario, il quale, nell'esposto diretto al Ministro delle finanze in data 28 maggio 1968, dichiara esplicitamente: « non perchè io voglia a tutti i costi la titolarità (se pur mi spetterebbe nella fattispecie), ma perchè non venga spostato da Pavia città, sede di studio dei figli », manifestando così di non gradire soprattutto il suo allontanamento da Pavia.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la Amministrazione centrale non ha potuto che confermare l'operato degli uffici direttivi locali, disponendo che la titolarità dell'ufficio del registro per gli atti giudiziari, successioni, bollo e demanio di Pavia venisse conferita al direttore di 2ª classe delle tasse dottor Salvatore Moscardino.

Per quanto attiene, infine, all'ultima parte dell'interrogazione della signoria vostra onorevole, si precisa che il trasferimento a Milano del signor Ceccanti è stato determinato dalla necessità di superare la preclusione alla sua ulteriore permanenza a Pavia, dovuta in parte alle stesse aspirazioni dell'interessato e in parte ai motivi surrichiamati.

Il trasferimento in una sede carente di personale, alle dipendenze di un direttore più elevato in grado, ha, quindi, permesso di garantire il prestigio di un funzionario anziano e professionalmente ben preparato

come il Ceccanti, che può così esplicare le sue mansioni nelle migliori condizioni morali, e di assicurargli anche la continuità di studio dei figli, essendo Milano centro di studi universitari fornito di tutte le facoltà.

> Il Ministro delle finanze FERRARI-AGGRADI

21 settembre 1968.

PIRASTU. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro del lavori pubblici. — Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione che si è determinata in Sardegna in seguito alla insufficienza e mancanza dell'acqua, sia per l'approvvigionamento della popolazione, sia per l'irrigazione delle campagne, sia per la fornitura all'industria.

La gran parte, infatti, dei comuni dell'Isola, comprese le città principali, come Cagliari, Sassari, Nuoro, Carbonia, Iglesias, si trovano, soprattutto in questi mesi estivi, a dover limitare l'erogazione dell'acqua solo a poche ore del giorno o a qualche giorno della settimana, provocando disagi gravissimi alla popolazione; l'irrigazione delle campagne è limitata soltanto a poche migliaia di ettari e notevoli difficoltà si incontrano anche per l'approvvigionamento idrico delle industrie: situazione, questa, che configura un chiaro fallimento dei programmi e degli impegni assunti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'Ente autonomo del Flumendosa in questo fondamentale settore.

Per conoscere, pertanto, quali provvedimenti di emergenza intendano adottare per garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione e quale azione intendano realizzare, d'accordo con la Regione sarda, per assicurare la fornitura dell'acqua per tutti gli usi necessari, civili ed economici, risolvendo un problema che deve costituire un impegno prioritario di uno Stato democratico. (I. s. -168)

RISPOSTA. — In ordine a quanto segnalato dall'onorevole interrogante circa il carente approvvigionamento idrico, ad usi potabili, irrigui ed industriali, della Sardegna, si fa presente quanto segue.

Approvvigionamento idrico-potabile: la carenza delle disponibilità idrico-potabili che si è verificata in alcune zone della Sardegna è connessa, principalmente, ad un andamento stagionale eccezionale, con due successive annate idrologiche (1966-67 e 1967-68) particolarmente sfavorevoli, di cui la seconda estremamente scarsa di apporti meteorici utili. Tale eccezionale circostanza è risultata negativa specie per gli impianti approvvigionati da serbatoi di accumulo i quali risultavano pressochè esauriti alla fine dell'estate del 1967 e non hanno potuto invasare, nei mesi successivi, i quantitativi d'acqua occorrenti per l'integrale copertura dei fabbisogni. A ciò, peraltro, è da aggiungere che lo stato non efficiente delle reti di distribuzione interna nei centri abitati determina spesso dispersioni d'acqua anche notevoli, contribuendo ad appesantire situazioni che altrimenti risulterebbero assai meno carenti; è altresì da fare presente che nel caso particolare di Cagliari, le competenti autorità hanno ritenuto di dover provvedere a taluni lavori di manutenzione straordinaria. che hanno comportato una minore utilizzazione delle risorse disponibili. Si dà comunque assicurazione che la Cassa per il Mezzogiorno è pienamente impegnata - secondo i programmi stabiliti, ed in armonia con le previsioni del nuovo piano regolatore generale degli acquedotti redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici — per il miglioramento della situazione idrico-potabile della regione. Nel quadro dei programmi dipendenti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, sono stati infatti finanziati progetti esecutivi riguardanti la realizzazione di nuovi acquedotti nonchè il potenziamento di quelli esistenti, per un importo di circa 9.400 milioni, in buona parte già in fase di avanzata esecuzione.

Irrigazione: nessuna carenza si è mai verificata nel funzionamento degli impianti irrigui finanziati dalla « Cassa », i quali hanno regolarmente soddisfatto tutte le richieste degli utenti dominati dalle reti. Al riguardo, si fa presente che le reti di distribuzione irrigua realizzate o completate dalla « Cassa », ed in grado di funzionare regolarmente, interessano complessivamente un'area di 35.000 Ha circa, per la cui integrale irrigazione è sin da ora disponibile l'intero quan-

titativo d'acqua occorrente. L'effettivo impiego di detta disponibilità si sviluppa, peraltro, secondo i tempi richiesti dalle connesse trasformazioni aziendali e dalle capacità operative degli agricoltori interessati. Tale processo si va, nel complesso, sviluppando con ritmi abbastanza soddisfacenti — specie se si tiene conto della serie di difficoltà obiettive che anche negli ambienti più evoluti si frappongono a questo genere di radicale modificazione dell'assetto agricolo — essendosi mediamente pervenuti nel 1968 ad irrigare il 51 per cento circa delle superfici nominate.

Approvvigionamento idrico per uso industriale: gli interventi realizzati dalla « Cassa » hanno consentito, anche durante la corrente stagione estiva, il regolare approvvigionamento di acque per uso industriale nell'area di Cagliari e nel nucleo industriale di Tortolì-Arbatax. Si è invece verificata una situazione di scarsezza di approvvigionamento per il nucleo industriale di Porto Torres, legata soprattutto alla già accennata eccezionalità della stagione idrologica, che non ha consentito di attingere dal rio Mannu la portata occorrente onde fronteggiare i crescenti fabbisogni industriali.

Al fine di assicurare in maniera definitiva e con ogni possibile garanzia di continuità il pieno soddisfacimento dei suddetti fabbisogni, nonchè di quelli connessi ai prevedibili ulteriori sviluppi industriali della zona, la « Cassa » ha attentamente studiato il difficile problema, individuandone la soluzione più confacente nella adduzione delle acque del bacino del fiume Coghinas con un grande acquedotto.

Al riguardo la delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha di recente approvato, per un importo di 5.500 milioni di lire, l'apposito progetto di massima predisposto dalla « Cassa »; è stata altresì avviata la progettazione esecutiva, attualmente in avanzata fase di elaborazione, per cui si conta che i lavori possano essere avviati a breve scadenza.

Il Ministro senza portafoglio CAIATI

23 settembre 1968.

PIVA, FARNETI Ariella. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per cui, nella circolare ministeriale n. 263 del 28 maggio 1968, protocollo 5760, avente per oggetto « mansioni dei bidelli e degli aiutanti tecnici in servizio presso gli istituti di istruzione tecnica e professionale », si afferma che è affidato agli aiutanti tecnici il compito di provvedere direttamente alla pulizia dei locali in cui operano.

A parere degli interroganti i compiti di pulizia dei locali sono propri dei bidelli; non si spiega quindi perchè, modificando la circolare n. 14 dell'11 gennaio 1962, protocollo 338, siano stati attribuiti agli aiutanti tecnici che già svolgono importanti mansioni di assistenza nel corso delle lezioni e sono inoltre impegnati nella manutenzione e conservazione del materiale di laboratorio o di officina.

Gli interroganti chiedono che, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, siano precisati con altra circolare i compiti degli aiutanti tecnici e che la pulizia dei locali sia affidata, come per il passato, ai bidelli. (I. s. - 171)

RISPOSTA. — Con circolare ministeriale n. 263 dei 28 maggio 1968 è stato precisato che gli aiutanti tecnici degli istituti tecnici e professionali sono tenuti ad effettuare anche la pulizia dei locali in cui operano, in quanto gli stessi appartengono alla carriera ausiliaria nelle cui mansioni, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle disposizioni concernenti il personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rientrano quelle di pulizia.

Nel caso concreto, poi, il fondamento giuridico delle istruzioni predette trova una particolare rispondenza anche ad esigenze di carattere funzionale.

Infatti va considerato che negli istituti predetti il numero dei bidelli è dalla legge previsto in funzione soltanto del numero delle classi e non anche dei laboratori e delle officine. Inoltre la pulizia dei locali adibiti a laboratori, ad officine, eccetera (non di tutti i locali scolastici) esige conoscenze tecniche ed accorgimenti che possono avere solo

27 Settembre 1968

gli aiutanti tecnici e non anche i bidelli, i quali si rifiuterebbero di assumere la responsabilità relativa.

> Il Ministro della pubblica istruzione SCAGLIA

18 settembre 1968.

ROMANO. — Al Ministro dell'interno. -Per sapere se il Dicastero cui egli è preposto abbia impartito alle Prefetture disposizioni tendenti alla cancellazione dai bilanci comunali delle previsioni di spesa per l'istituzione di nuove scuole materne, considerate, intanto, spese obbligatorie dalla legge istitutiva della scuola materna statale;

per conoscere altresì i motivi per i quali la Giunta provinciale amministrativa di Salerno ha depennato gli stanziamenti deliberati ad unanimità dal Consiglio comunale di Cava de' Tirreni. (I. s. - 93)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno non ha mai impartito disposizioni per la cancellazione dai bilanci comunali delle spese per l'istituzione di nuove scuole materne.

Per quanto concerne gli stanziamenti deliberati dal comune di Cava dei Tirreni per l'istituzione di scuole materne, si fa presente che la G.P.A. di Salerno, in sede di esame del bilancio dell'ente per il corrente esercizio, ha espresso parere contrario al mantenimento della spesa di lire 54.500.000, di nuova istituzione, all'uopo prevista, tenuto conto che il bilancio del comune è gravemente deficitario e pareggia con l'applicazione delle supercontribuzioni nel limite massimo e con i mezzi straordinari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 637.

Ciò premesso, si fa presente che il bilancio in questione è stato trasmesso dalla Commissione centrale per la finanza locale che quanto prima adotterà in proposito le proprie conclusive determinazioni.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

17 settembre 1968.

SEMA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quali misure intenda prendere per garantire a Trieste la continuità della benemerita attività del Centro di orientamento scolastico per gli alunni di ogni ordine e grado e, in particolare se intenda riconfermare il comando per i sei insegnanti elementari che vi hanno lavorato con competenza ed abnegazione in questi anni e predisporlo anche per il direttore del Centro stesso. (I. s. - 386)

RISPOSTA. — Non è possibile accedere alla richiesta dell'onorevole interrogante in quanto l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 — salve eccezioni esplicitamente previste, fra le quali non rientra il comando di personale della scuola primaria presso il centro di orientamento scolastico di Trieste — vieta tassativamente l'utilizzazione di personale direttivo e insegnante della scuola elementare per compiti diversi da quelli di istituto.

> Il Ministro della pubblica istruzione SCAGLIA

18 settembre 1968.

SMURRA. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — In riferimento alla minacciata sospensione dell'attività del pastificio « Lecce » di Cosenza, unica industria esistente che occupa circa 100 dipendenti, preoccupato della grave crisi che si verrebbe a determinare nell'economia cittadina, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) quali interventi intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare la chiusura del pastificio;
- 2) quali agevolazioni creditizie e immediate provvidenze attuare per mantenere in vita lo stabilimento. (I. s. - 146)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Si premette che il pastificio « Lecce » di Cosenza ha fruito, nel 1963 e nel 1967, di due finanziamenti ISVEIMER ed ha ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno la liquidazione di due contributi in conto capitale a fondo perduto, il secondo dei quali, di lire 83.973.460, nel marzo 1968.

Ciò premesso, si fa presente che IMI-ERP nella seduta del 23 luglio 1968 ha proposto la concessione, a favore del suddetto pastificio, di un finanziamento di lire 250.000.000 a valere sui fondi dei rientri ERP.

Questo Ministero, dal suo canto, segue attentamente la delicata situazione del pastificio « Lecce » e si riserva di intervenire non appena si saranno delineate concrete possibilità di intervento che vanno, naturalmente, inquadrate nell'ambito della vigente legislazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ANDREOTTI

18 settembre 1968.

VERONESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali siano i canoni annuali per la sola radio, per la televisione e per la televisione a colori delle società radiotelevisive non private dei Paesi europei e, in particolare, per conoscere se dette società radiotelevisive accettino pubblicità nei loro programmi e in che limiti. (I. s. - 331)

RISPOSTA. — Al riguardo si rimettono alla signoria vostra onorevole le unite tabelle concernenti rispettivamente:

gli importi dei canoni di abbonamento alla radio ed alla televisione in alcuni Paesi della zona europea di radiodiffusione, espressi in moneta locale e ragguagliati in lire italiane;

la suddivisione di alcuni Paesi della zona europea di radiodiffusione a seconda dell'esistenza o meno della pubblicità TV;

i principali dati sulla pubblicità TV in alcuni Paesi europei;

la televisione a colori: eventuali canoni supplementari.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

DE LUCA

19 settembre 1968.

## CANONI DI ABBONAMENTO ALLA RADIO E ALLA TELEVISIONE IN ALCUNI PAESI DELLA ZONA EUROPEA DI RADIODIFFUSIONE (UER)

(Situazione al 31-12-1967)

	VALORI	IN MONET	VALORI IN	VALORI IN LIRE ITALIANE		
PAESI	24	CANONE I	DI ABBONAMENTO	CANONE DI ABBONAMENTO		
	Moneta nazionale	alla sola radio	complessivo per la radio e la TV	alla sola radio	complessivo per la radio e la TV	
Austria	scellini	240	840 (2)	5.795	20.280(2)	
Belgio	franchi	204	960 (3)	2.565	12.065 (3)	
Bulgaria	leva	5	17 (2)	2.670	9.075 (2)	
Cecoslovacchia	corone	60	240 (2)	5.205	20.815 (2)	
Danimarca	corone	55	210(1)	4.604	17.580(1)	
Findandia	marchi	20	80(1)	2.975	11.895 (1)	
Francia	franchi	30	100(1)	3.805	12.740(1)	
Germania Federale	marchi	24	84 (1)	3.765	13.175(1)	
Gran Bretagna	sterline	1.5.0	5.0.0(1)(4)	1.860	7.445 (1) (4	
Irlanda	sterline	1.5.0	5.0.0(2)	1.860	7.445 (2)	
Islanda	corone	620	3.020(2)	6.790	33.075 (2)	
Israele	sterline	20	77 (2)	3.570	13.740(2)	
Italia	lire	3.400	12.000(1)	3.400	12.000(1)	
Jugoslavia	dinari	72	312 (2)	3.595	15.580(2)	
Lussemburgo	franchi	96	228 (2)	1.206	3.617 (2)	
Norvegia	corone	50	200(1)	4.365	17.460(1)	
Olanda	fiorini	18	54 (2)	3.110	9.330(2)	
Polonia	zloty	180	660 (2)	2.810	7.490(2)	
Portogallo	escudos	100	460 (2)	2.165	9.960(2)	
Spagna	pesetas	(5)	(5)	(5)	(5)	
Svezia	corone	35	135 (2)	4.220	16.285 (2)	
Svizzera	franchi	33 (6)	117(2)(7)	4.770 (6)	16.910(2)(7	
Ungheria	fiorini	120	720 (2)	6.390	38.340(2)	

Fonte dei dati: Revue de l'UER n. 109/B - maggio 1968 - pp. 34, 35, 36 - I tassi di conversione in lire italiane sono stati ricavati da: ONU - Monthly Bulletin of Statistics - giugno 1968.

#### Note:

(1) Canone di tipo cumulativo. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione dà diritto

(1) Calone di tipo cumulativo. Il pagamento del canone di abbohamento ana televisione da diffito anche alla detenzione dell'apparecchio radio.
(2) Somma di canone di abbonamento alla radio e di quello alla televisione.
(3) Canone di tipo cumulativo. Esiste però anche un canone di abbonamento semplice alla televisione pari a franchi 840 (lire 10.560).
(4) Dal 1º gennaio 1969 il canone di abbonamento combinato RF/TV aumenterà a sterline 6.0.0

(lire 8.930).

(5) Non esistono canoni di abbonamento alla radio e alla televisione.

(6) dal 1º gennaio 1968 l'abbonamento semplice RF è aumentato a fr. 40 (lire 5.780).

(7) dal 1º gennaio 1968, a seguito dell'aumento dell'abbonamento semplice RF, il canone complescivo per la radio e la televisione passa a fr. 124 (lire 17.920).

**27 SETTEMBRE 1968** 

## SUDDIVISIONE DI ALCUNI PAESI DELLA ZONA EUROPEA DI RADIODIFFUSIONE A SECONDA DELL'ESISTENZA O MENO DELLA PUBBLICITA' TELEVISIVA

(Situazione a fine 1967)

Paesi con pubblicità TV	Paesi con limitate o partico- lari forme di pubblicità TV	Paesi senza pubblicità TV		
Austria	Cecoslovacchia	Belgio		
Finlandia	Francia (*)	Bulgaria		
Germania Federale	Jugoslavia	Danimarca		
Gran Bretagna	URSS	Islanda		
Irlanda		Israele		
Italia		Norvegia		
Lussemburgo		Polonia		
Olanda		Svezia		
Portogallo				
Spagna				
Svizzera				

Fonte dei dati: Television around the world.

Television Age. January 1, 1968.

#### (\*) Pubblicità collettiva.

Austria							pag.	2
Finlandi	a						<b>»</b>	3
Francia							<b>»</b>	4
Germani	a	Fed	ler	ale			<b>»</b>	5
Gran Br	eta	agr	ıa			•	<b>»</b>	6
Irlanda					•		<b>»</b>	7
Italia							<b>»</b>	8
Olanda							. »	9
Spagna				•			<b>»</b>	10
Svizzera							<b>»</b>	11

N. B. — Gli elementi contenuti in questa no ta sono tratti prevalentemente da: La pubblicità televisiva nei principali paesi del mondo. Quaderni di studio UPA 1967; e si riferiscono, salvo diversa indicazione, all'anno 1966.

#### **AUSTRIA**

La pubblicità può essere trasmessa per un tempo massimo di 30 minuti al giorno, con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

La pubblicità televisiva è raggruppata nei seguenti tre periodi:

dalle ore 18,57 alle ore 19; dalle ore 19,25 alle ore 19,30; dalle ore 19,55 alle ore 20,10.

È possibile la trasmissione di programmi offerti.

**27 SETTEMBRE 1968** 

#### **FINLANDIA**

Un quinto del tempo complessivo di trasmissione TV è affidato a una società pubblicitaria che provvede alla realizzazione dei programmi.

Il tempo destinato alla pubblicità è in media di 13 minuti al giorno in tutti i giorni della settimana. La pubblicità televisiva è autorizzata la domenica ed i giorni festivi, escluse le feste religiose.

La durata totale delle trasmissioni TV è in media pari a 70 ore la settimana (47 ore sul primo programma e 23 ore sul secondo).

Le trasmissioni pubblicitarie commerciali non devono comunque superare il 15 per cento del tempo affidato alla società pubblicitaria.

#### **FRANCIA**

L'Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) limita attualmente le trasmissioni di pubblicità televisiva alla sola pubblicità collettiva, pubblicità detta « compensée », o a quella dei servizi pubblici con esclusione di ogni pubblicità di marca (\*).

Il tempo globale destinato alla pubblicità « compensée » è fissato come segue:

sul primo programma: 6 minuti al giorno come massimo;

sul secondo programma: 5 minuti al giorno come massimo.

La pubblicità viene trasmessa anche la domenica ed i giorni festivi.

Nel 1967 la Televisione francese ha trasmesso 30 ore di pubblicità « compensée ».

La durata totale delle trasmissioni TV è in media pari a circa 90 ore la settimana (55 sul primo programma, 35 sul secondo programma).

La pubblicità si trasmette prima del Telegiornale con la seguente ripartizione:

#### Primo programma:

prima del Telegiornale delle ore 13 — 2 minuti al massimo;

prima del Telegiornale delle ore 20 —

2 minuti al massimo;

prima del Telegiornale delle ore 22,30 — 2 minuti al massimo;

### Secondo programma:

prima della trasmissione delle ore 20,30 2 minuti al massimo:

prima della trasmissione delle ore 22,30 — 3 minuti al massimo.

#### GERMANIA FEDERALE

La pubblicità viene effettuata (separatamente nelle rispettive aree di servizio) dai 9 Enti regionali, raggruppati nell'ARD, e su rete nazionale dallo ZDF.

Gli Enti regionali raggruppati nell'ARD trasmettono in media globalmente circa 124 ore la settimana. Lo ZDF trasmette settimanalmente circa 45 ore.

Il tempo globale massimo destinato alla pubblicità è quotidianamente di 20 minuti per Ente. Non tutti gli Enti regionali utilizzano completamente questa possibilità. Le trasmissioni pubblicitarie sono escluse la domenica ed i giorni festivi.

Le trasmissioni pubblicitarie commerciali possono avere luogo solo tra le ore 18 e le 20, raggruppate in tre o cinque blocchi.

#### **IRLANDA**

Il tempo globale destinato alla pubblicità è del 10 per cento del tempo totale di trasmissione, ma con un massimo di 7 minuti e mezzo ogni ora.

La pubblicità televisiva è autorizzata anche la domenica ed i giorni festivi.

Si trasmettono abitualmente tre gruppi di telecomunicati ogni ora.

La durata complessiva delle trasmissioni TV è pari a circa 47 ore la settimana.

<sup>(\*)</sup> Si prevede per il 1º ottobre 1968 l'introduzione alla TV francese della pubblicità di marca, per una durata complessiva di sei minuti giornalieri: due minuti prima del Telegiornale delle 13, due minuti prima del Telegiornale delle 20, e due minuti prima del Telegiornale della notte.

27 **SETTEMBRE** 1968

#### **ITALIA**

Nel 1967 la durata delle trasmissioni pubblicitarie è stata pari a 141 ore, cioè circa 24 minuti al giorno.

La durata complessiva delle trasmissioni TV è stata pari, sempre nel 1967, a 4.602 ore (circa 89 ore la settimana).

Il tempo destinato alla pubblicità rappresenta, quindi, il 3,1 per cento del tempo totale di trasmissione. La concessione governativa dà la possibilità di arrivare fino al 5 per cento, con allargamento fino all'8 per cento dietro specifica autorizzazione governativa (Cfr. art. 19 della Convenzione 26 gennaio 1952, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 180).

La pubblicità televisiva può essere trasmessa anche la domenica e nei giorni festivi, esclusi il venerdì e il sabato santi ed il 2 novembre.

La pubblicità nel 1967 è andata in onda su rubriche fisse ai seguenti orari indicativi (\*):

#### Programma Nazionale:

ore 17,30 — Girotondo: 4 comunicati; ore 19,15 — Gong: 2 comunicati;

ore 20,15 — Tic-Tac: 6 comunicati;

ore 20,25 — Arcobaleno: 6 comunicati;

ore 20,50 — Carosello: 5 comunicati.

#### Secondo Programma:

ore 21,10 — Intermezzo: 5 o 6 comunicati.

#### OLANDA

Il tempo globale destinato alla pubblicità è di 95 minuti la settimana, cioè circa 16 minuti ogni giorno lavorativo.

La pubblicità televisiva non è permessa la domenica ed i giorni di feste religiose.

La durata complessiva delle trasmissioni TV è in media pari a 60 ore la settimana (32 sulla rete Nederland I; 28 su quella Nederland II).

Vi è facoltà di modificare la durata delle trasmissioni pubblicitarie fino ad un limite massimo di 30 minuti giornalieri, previa consultazione del Consiglio superiore della pubblicità radiofonica e televisiva.

I comunicati commerciali sono inseriti sempre prima o dopo il Telegiornale, secondo la ripartizione seguente:

#### Primo programma - Nederland I

- 3 minuti dopo il Telegiornale delle 18,50;
- 3 minuti prima del Telegiornale delle 20;
- 3 minuti dopo il Telegiornale delle 20.

## Secondo programma - Nederland II

- 3 minuti dopo il Telegiornale delle 20;
- 3 minuti dopo il Telegiornale delle 22.

#### Il sabato sul Nederland I

2 ½ minuti rispettivamente dopo il Telegiornale delle 15,30 e delle 15,54.

## **SPAGNA**

Da 30 a 45 minuti al giorno sono destinati alla pubblicità.

L'incidenza della pubblicità sul complesso delle trasmissioni TV è ufficialmente del 5 per cento, con possibilità di raggiungere il 7 per cento o anche l'8 per cento quando vi è molta richiesta, senza comunque mai superare il 10 per cento.

La durata complessiva delle trasmissioni TV è in media pari a 87 ore la settimana (66 ore sul primo programma e 21 sul secondo).

Il tempo destinato alla pubblicità è diviso in tre gruppi denominati « ore », A, B e C.

#### Giorni lavorativi:

Ora A: dalle ore 14 alle 19;

Ora B: dalle ore 19 alle 21;

Ora C: dalle ore 21 alle 24.

<sup>(\*)</sup> Nel 1968 è stata istituita in aggiunta a quelle esistenti una nuova rubrica « Do-Re-Mi » che va in onda sul *Programma Nazionale* ogni giorno con tre telecomunicazioni nell'intervallo tra il primo ed il secondo spettacolo della serata; e sul *Secondo Programma* con due telecomunicati nell'intervallo tra il primo ed il secondo spettacolo della serata.

27 SETTEMBRE 1968

Domeniche e giorni festivi:

Ora A: dalle ore 10 alle 17;

Ora B: dalle ore 19 alle 21;

Ora C: dalle ore 21 alle 1.

I comunicati commerciali sono trasmessi regolarmente ogni mezza ora.

#### **SVIZZERA**

Il tempo destinato alla pubblicità è di 12 minuti ogni giorno lavorativo rispettivamente per la Svizzera tedesca, francese e italiana. La pubblicità è vietata le domeniche ed i giorni festivi.

Nel 1966 la durata della pubblicità è stata la seguente:

79 ore per la Svizzera tedesca;

79 ore per la Svizzera francese;

77 ore per la Svizzera italiana.

Il totale delle ore di trasmissione TV è stato, sempre nel 1966:

2.584 (media settimanale 50 ore) per la Svizzera tedesca;

2.581 (media settimanale 50 ore) per la Svizzera francese;

2.277 (media settimanale 44 ore) per la Svizzera italiana

La durata globale del tempo destinato alla pubblicità può essere modificata fino ad un massimo di 15 minuti al giorno.

I comunicati commerciali vengono messi in onda tra le 19 e le 20,30 raggruppati in tre blocchi:

Svizzera tedesca e francese

1º blocco: 4 minuti - ore 19,20;

2º blocco: 4 minuti - ore 19,55;

3° blocco: 4 minuti - ore 20.15.

#### Svizzera italiana

1º blocco: 4 minuti - ore 19,55;

2º blocco: 4 minuti - ore 20,15;

3º blocco: 4 minuti - ore 20,40.

Televisione a colori: eventuali canoni supplementari.

Attualmente soltanto i seguenti Paesi europei hanno un servizio regolare di televisione a colori:

Olanda (dall'ottobre 1967);

Francia (dall'ottobre 1967);

Monaco (dall'ottobre 1967);

URSS (dall'ottobre 1967);

Gran Bretagna (dal dicembre 1967);

Germania Federale (dall'agosto 1967).

Tra i sopraindicati Paesi soltanto in Gran Bretagna esiste un canone differenziato per la televisione. Questo è pari a 5 sterline (7.445 lire) per la TV in bianco e nero (6 sterline, 8.930 lire, dal 1º gennaio 1969), e a 10 sterline (14.850 lire) per la TV a colori (11 sterline, 16.335 lire, dal 1º gennaio 1969). Il canone per la TV a colori dà anche diritto al possesso del televisore in bianco e nero.

Per quanto riguarda la Germania Federale si ha notizia che gli enti radiotelevisivi raggruppati nell'ARD hanno richiesto, al fine di risanare il loro bilancio, un canone addizionale di due marchi al mese per i possessori di apparecchi TV a colori.

La TV svedese inizierà a trasmettere regolarmente programmi a colori nell'aprile del 1970. Si prevede che i possessori di apparecchi TV a colori dovranno pagare, oltre al canone ordinario, un supplemento di 45 corone (5.425 lire).

Tra i Paesi extraeuropei, in Giappone fino al marzo di quest'anno non esisteva nessun canone supplementare per la TV a colori. Dal 1º aprile il canone per la TV in bianco e nero è sceso da 330 yen (560 lire) a 315 yen (535 lire) al mese, mentre per la TV a colori è stato introdotto un canone pari a 465 yen (190 lire) mensili, che dà anche diritto al possesso della TV in bianco e nero. Nel contempo è stato abolito il canone per la sola radio, pari a 50 yen (85 lire) al mese.

VERONESI, BIAGGI, BOSSO. — Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze. — Per richiamare la loro attenzione sui pareri espressi dal Parlamento euro-

27 **SETTEMBRE** 1968

peo, durante la seduta del 19 giugno 1968, relativamente:

alla proposta di un regolamento sul transito comunitario;

alla proposta di un regolamento in ordine alla definizione del territorio doganale della Comunità.

E per sapere se non intenda sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 304)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro delle finanze.

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto si fa presente quanto segue:

#### 1. — Regolamento sul transito comunitario.

Si premette che, com'è noto, in vista della realizzazione dell'unione doganale fra gli Stati membri della CEE, è stato predisposto da parte dei Servizi della Commissione un progetto di regolamento riguardante la disciplina comunitaria del transito delle merci destinate a circolare nell'area comunitaria.

Scopo di tale iniziativa è quello di assicurare una maggiore libertà nel movimento delle merci scambiate fra i Paesi membri, mediante la semplificazione dei controlli di dogana nell'attraversamento della frontiera comunitaria.

Il regime proposto, che in pratica permetterà l'inoltro diretto delle merci nel Paese membro di destinazione, limitando sensibilmente le modalità di adempimento per gli operatori, sarà sostitutivo dei regimi di transito vigenti ad eccezione di quello TIR riguardante i trasporti internazionali su strada, di quello TIF relativo ai trasporti per ferrovia nei casi in cui questi trasporti abbiano inizio o debbano concludersi all'esterno del territorio comunitario.

Invero, la prospettata disciplina, pur rispondendo nelle linee generali all'esigenza dell'unione doganale, ha sollevato dei dubbi sulla validità del sistema di applicazione per alcuni aspetti ripetutamente segnalati dall'Amministrazione italiana, concernenti la misura e la forma dell'operazione e i riflessi che potrebbero verificarsi nel campo della politica dei trasporti.

Tali dubbi, peraltro, sono stati condivisi e fatti propri anche dal Comitato economico e sociale.

L'avviso espresso dal Parlamento europeo nella seduta del 19 giugno corrente anno affronta solo parte di tali problemi e quindi soddisfa parzialmente le necessità sollevate da parte italiana.

L'atteggiamento dell'Italia è giustificato dal fatto che una coesistenza limitata nel tempo tra i due regimi di cui sopra potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente nel campo della nostra politica dei trasporti.

Anche per quanto riguarda il sistema della garanzia il regime del transito comunitario prevede, in mancanza di una specifica convenzione fra gli Stati membri, la costituzione di enti garanti quali banche, compagnie di assicurazione, organizzazioni professionali che si impegnano nei confronti delle amministrazioni competenti di tutti gli Stati membri interessati costituendo, fra l'altro, un corrispondente in ciascun Paese comunitario in modo che la garanzia possa essere fatta valere indifferentemente in ciascuno dei Paesi membri di destinazione.

Tuttavia, secondo la proposta della Commissione, tale obbligo è subordinato ad una ulteriore decisione del Consiglio dopo un esame delle condizioni obiettive verificatesi negli Stati membri in merito al recupero dei diritti loro dovuti nel caso che le operazioni non abbiano avuto buon fine.

Ai fini della certezza della regolamentazione e della sua rispondenza agli interessi delle amministrazioni doganali, è stata ripetutamente rappresentata l'inopportunità di affidare alla procedura stabilita dalla Commissione la determinazione degli impegni di garanzia, dato che la relativa disciplina viene statuita nel regolamento medesimo.

L'avviso espresso dal Parlamento europeo (rinvio al Consiglio per l'adozione di apposito regolamento di attuazione per la determinazione degli importi di garanzia), ferme restando le considerazioni surriportate in materia di garanzia, potrebbe offrire la possibilità di un riesame più approfondito

per la determinazione dell'importo forfettario da stabilire in caso di operazioni singole di transito comunitario.

Il Consiglio dei ministri della CEE, nella seduta del 30 luglio corrente anno, ha affrontato l'esame della proposta del citato regolamento senza addivenire, però, ad alcuna decisione.

Pertanto la proposta è stata rinviata per un ulteriore esame agli uffici competenti della Comunità nell'intento che tra le delegazioni degli Stati membri sia trovato un definitivo accordo sulle questioni controverse (TIR; garanzia e poteri della Commissione) sulle quali appunto il Parlamento europeo aveva avanzato proposte conciliative.

## 2. — Territorio doganale della Comunità.

Per quanto riguarda tale questione, va premesso che, nella seduta del 19 giugno corrente anno, l'Assemblea parlamentare europea espresse parere favorevole sul contenuto di un progetto di regolamento predisposto in materia dai competenti servizi della Commissione.

L'esigenza, infatti, di realizzare nei termini previsti dal Trattato l'unione doganale fra i Paesi della Comunità economica europea, ha indotto la Commissione a predisporre un progetto di regolamento che stabilisce la definizione del territorio doganale comunitario, tenendo nel contempo presenti le varie implicazioni normative in materia di armonizzazione della legislazione doganale.

Tale progetto ha già avuto l'approvazione del Consiglio nella seduta del 30 luglio scorso.

Tuttavia, non è stata trascurata l'esigenza di prevedere l'esclusione di alcune parti dei territori nazionali dalla regolamentazione comunitaria in materia.

Per quanto riguarda il nostro Paese, si è ritenuto opportuno precisare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 — paragrafo 2 della legge delega 23 gennaio 1968 n. 29 — l'esclusione dal territorio doganale dei comuni di Livigno e Campione d'Italia nonchè la zona delle acque nazionali del lago di Lugano comprese fra la sponda ed

il confine politico del tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

I motivi che hanno indotto l'Amministrazione a richiedere il mantenimento delle citate esclusioni dal territorio doganale comunitario sono gli stessi che nel passato avevano suggerito al legislatore l'opportunità di considerare tali parti come fuori dalla linea doganale.

E cioè, per quanto riguarda Livigno, la esclusione deve giustificarsi con la particolare ubicazione della località che, posta ad una altitudine di oltre 1.800 metri, non ha facile possibilità di appprovvigionarsi sul mercato italiano, con conseguente necessità di ricorso al mercato svizzero.

Per quanto riguarda il comune di Campione, il presupposto dell'esclusione deve ricercarsi nel particolare *status* internazionale per cui il comune è assoggettato alla legge doganale svizzera.

Circa l'esclusione delle acque nazionali del lago di Lugano non sono venute meno le difficoltà di controlli e di vigilanza che ne rendono ancora opportuna la esclusione.

Si soggiunge che la Repubblica di San Marino è stata compresa nel territorio doganale della CEE pur trattandosi di uno Stato sovrano; e ciò per effetto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1220, che regola i rapporti fra l'Italia e tale Stato.

Il Ministro del commercio con l'estero Russo

19 settembre 1968

VIGNOLA. — Al Ministro dell'interno. — Sulla mancata attuazione della decisione presa dal suo Ministero, varata il 15 dicembre 1962 e registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 1963, circa la istituzione, in Eboli, di un distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco.

Nel sottolineare l'enorme importanza che riveste quest'opera di pubblica utilità, in una zona come quella di Eboli, l'interrogante rimane in attesa di un esauriente, sollecita risposta. (I. s. - 391)

27 Settembre 1968

RISPOSTA. — Nel quadro della riorganizzazione generale dei servizi antincendi, operata a seguito del nuovo ordinamento disposto con legge 13 maggio 1961, n. 469, si ritenne tra l'altro opportuno istituire, sin dal 1962, distaccamenti di Vigili del fuoco in vari comuni.

Poichè, peraltro, la consistenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è rivelata assolutamente inadeguata a fronteggiare le sempre maggiori esigenze dei servizi di istituto, è stato possibile attuare soltanto in parte il predisposto programma di potenziamento, dandosi la precedenza ai casi più urgenti, in relazione anche alle mutate situazioni nel frattempo rilevate.

In particolare per la provincia di Salerno, tenuto conto che la costruzione della autostrada può consentire alle Forze del capoluogo di raggiungere agevolmente il comune di Eboli, si è ravvisata l'opportunità di attivare, a preferenza, il distaccamento di Vallo della Lucania, non potendosi ulteriormente dilazionale la presenza di servizi di protezione civile in quella zona distante circa 100 chilometri da Salerno.

La situazione è comunque tenuta in evidenza per poterla riesaminare, compatibilmente con altre esigenze di particolare rilievo, allorquando, come si auspica, potranno essere superate le limitazioni imposte dall'attuale situazione degli organici.

> Il Ministro dell'interno RESTIVO

19 settembre 1968.